SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Banca d'Italia

Conferenza unificata

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 153

Ministero dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **86.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, in particolare, l'articolo 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che introduce disposizioni concernenti il contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici operanti nelle Amministrazioni pubbliche, tramite anche il riordino, la soppressione o l'accorpamento di detti organismi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;

Considerata l'opportunità di operare una razionalizzazione delle competenze di organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, disciplinati o comunque previsti da norme di legge o di regolamento, anche al fine di assicurare il contenimento della spesa correlata;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Conferma degli organismi

1. Sono confermati e continuano ad operare per la durata indicata nell'articolo 9, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute:

a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

b) la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;

c) la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

d) Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

e) Commissione tecnica mangimi di cui all'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

f) Comitato rappresentanza degli assistiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

g) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;

h) Comitato per le pari opportunità di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

i) Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;

l) Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

m) Consiglio superiore di sanità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

n) Commissione consultiva per i fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

o) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

p) Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie - CCM di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

q) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

r) Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

s) Commissione consultiva del farmaco veterinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

t) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS di cui all'articolo 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Art. 2.

Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

1. Continua ad operare per la durata indicata nell'articolo 9 e nella composizione indicata nei commi 2 e 3 la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, di seguito denominata: «Commissione».

2. La Commissione è composta da:

a) quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno individuato nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni di presidente;

b) quattro rappresentanti del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale;

d) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante del CONI.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

4. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 3.

Commissione consultiva per i biocidi

1. La Commissione consultiva per i biocidi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:

a) il direttore della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute che la presiede;

b) due rappresentanti del Ministero della salute competenti per materia;

c) due rappresentanti del Ministero della salute per gli aspetti sanitari e tossicologici;

d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti ambientali ed ecotossicologici;

e) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici;

f) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti in materia di produzione industriale e di tutela dei consumatori;

g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della politiche sociali per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;

h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca per le problematiche connesse con la ricerca scientifica;

i) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti relativi alla pesca ed all'acquacoltura.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della salute.

3. Con decreto del Ministro della salute sono nominati i componenti della Commissione ed i loro sostituti.

4. La Commissione si riunisce in seduta plenaria, di norma, quattro volte l'anno.

5. Sono abrogati i commi 1, 2, e 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 4.

Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria

1. La Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria prevista dall'articolo 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nominata dal Ministro della salute, è costituita da:

a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;

b) due membri appartenenti al Ministero della salute, di cui uno rappresentante della Direzione generale competente in materia di dispositivi medici;

c) un membro in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;

d) un membro designato dall'Agenzia italiana del farmaco;

e) un membro appartenente all'Istituto superiore di sanità;

f) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) quattro medici, di cui tre professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia;

h) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria tre volte l'anno con il compito di stabilire i criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione alla pubblicità sanitaria ed esprimere pareri su questioni di particolare rilievo richiesti dal Ministero della salute.

3. Ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione alla pubblicità, la Commissione si riunisce in una composizione ristretta, formata dai membri appartenenti al Ministero della salute, al Ministero dello sviluppo economico, all'Istituto superiore di sanità e o dai loro sostituti, anch'essi individuati nel decreto di nomina della Commissione.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla competente Direzione generale del Ministero della salute.

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Art. 5.

Commissione unica sui dispositivi medici

1. La Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da:

a) cinque membri nominati dal Ministro della salute;

b) un membro nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

2. I componenti che non prendono parte a tre sedute consecutive decadono automaticamente. I posti momentaneamente vacanti, fino a sostituzione dei componenti decaduti, non sono considerati ai fini del calcolo del numero legale per la validità delle sedute.

3. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 6.

Commissione nazionale per le ricerca sanitaria

1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, formata da trenta componenti, è nominata con decreto del Ministro della salute, assicurando anche la partecipazione di un componente designato dal Ministro dell'università e della ricerca, nonché la partecipazione in misura della metà di componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche.

2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Art. 7.

Istituzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione

1. È istituita la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione che svolge funzioni tecnico-consultive in relazione all'attività istituzionale in materia di dietetica e nutrizione.

2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti i compiti della Commissione consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonché i compiti svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro della sanità in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1, per un numero di membri non superiore a venticinque di cui uno designato dal Ministro delle politiche per la famiglia.

4. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e l'articolo 11 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

Art. 8.

Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie

1. La Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, è composta dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute o da un suo sostituto, che la presiede, da rappresentanti dei Ministeri interessati e da esperti di comprovata competenza scientifica, così suddivisi:

a) un rappresentante designato dal Ministro della salute;

b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) un rappresentante designato dal Ministro dello sviluppo economico;

e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;

f) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

h) un esperto designato dal Ministro della salute;

i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

l) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

m) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

n) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanità;

o) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;

p) un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

q) due esperti designati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.

3. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con facoltà di delega.

4. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206.

Art. 9.

Durata delle Commissioni

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del medesimo organismo.

Art. 10.

Riduzione di spesa per gli organismi

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 11.

Principio di equilibrio di genere

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro della salute*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione reca il seguente testo: conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regola-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale):

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute».

Note all'art. 1:

— L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) reca:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

— L'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo) reca:

«Art. 9 *(Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo)*. — 1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è nominata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti affetti da leucemia e da altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali uno scelto fra i medici appartenenti al secondo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati, dalle società scientifiche interessate alla materia. Un medico appartenente al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario del Ministero della sanità svolge le funzioni di segretario della Commissione.

3. La Commissione svolge attività consultiva, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e province autonome, nonché sulle iniziative concernenti l'informazione tecnico-scientifica sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.

4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità. L'ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonché dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.».

— L'art. 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati) reca:

«Art. 13 *(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale)*. — 1. È istituita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta è composta dai responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, da quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle società scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue di cui all'art. 12.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro della salute o da un suo delegato. Essa svolge funzioni consultive nei confronti del Ministro in ordine agli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché le funzioni ad essa attribuite dall'art. 12, comma 4.

4. Le risorse finanziarie utilizzate per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, soppressa ai sensi dell'art. 27, comma 1, sono destinate al funzionamento della Consulta.».

— L'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) reca:

«Art. 21. — La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità: a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione permanente, di cui fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;

i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.».

— L'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) reca:

«Art. 9. — Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro per la sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.».

— L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 (Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978) reca:

«Art. 11 *(Comitato di rappresentanza degli assistiti)*. — Presso il Ministero della sanità è costituito il comitato di rappresentenza degli assistiti, che dura in carica quattro anni, composto da un rappresentante del Ministero della sanità, che lo presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il comitato elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti.

Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa.

Il comitato si riunisce almeno ogni semestre ed altresì ogni qualvolta il Ministro della sanità lo ritenga opportuno.».

— L'art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979) reca:

«Art. 4. — È istituita con decreto del Ministro della sanità una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

a) tre funzionari del Ministero della sanità di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;

e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;

f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

g) tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;

h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;

i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;

l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;

m) un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali;

n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Ministro della sanità può nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'articolo precedente.».

— L'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) reca:

«Art. 41 *(Pari opportunità)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità

di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».

— L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 (Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213) reca:

«Art. 38 *(Ricorso avverso il giudizio di non idoneità psicofisica)*. — 1. Avverso il giudizio di non idoneità psicofisica permanente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'esito della visita medica, alla Commissione medica di appello, nominata dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro della difesa.

2. La Commissione medica di appello è composta di cinque membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e. dell'Aeronautica militare e tre medici, di cui uno specialista in medicina aeronautica e spaziale e due funzionari medici dei ruoli del Ministero della sanità. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della sanità.

3. Il Ministero della sanità dispone la visita di appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla Commissione medica di appello.

4. L'interessato, ove lo creda, può farsi assistere da un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.

5. Prima di formulare il suo giudizio la stessa Commissione può disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari e può richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove d'abilità in volo da parte del Ministero dei trasporti.

6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea, l'organo d'appello è quello indicato dall'art. 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859.».

— L'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della lege 23 ottobre 1992, n. 421) reca:

«Art. 16-*ter (Commissione nazionale per la formazione continua)*. — 1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dai Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e. di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione, di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della Commissione.

2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini e i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.».

— L'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) reca:

«Art. 4 *(Consiglio superiore di sanità)*. — 1. Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge le seguenti funzioni:

a) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità;

b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanità;

c) propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;

d) propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;

e) propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.

2. Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:

a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;

b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;

c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;

d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

e) [sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi per l'uomo e gli animali];

f) sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle, norme igieniche del lavoro;

g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;

h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;

i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;

l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie locali.

3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— L'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) reca:

«Art. 20 *(Commissione consultiva)*. — 1.-4. *(Abrogato)*.

4-*bis*. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5.

5. Le spese di funzionamento della Commissione consultiva sono a carico degli interessati all'attività autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attività di valutazione delle sostanze attive di cui all'art. 6, commi 5 e 7, secondo tariffe e modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato; gli introiti sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità.

5-*bis*. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:

a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;

b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;

c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico- scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;

d) amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici.».

— L'art. 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112) reca:

«10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da altrettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sottocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore della competente Direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell'organo collegiale, e il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commissione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione.».

— L'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 reca:

«Art. 1. — 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) è istituito presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero è cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare. Il Centro opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l'attività e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, è autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;

b) è istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono autorizzate le seguenti spese:

1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro 6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonché, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonché per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute;

c) per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo è autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

— L'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 (Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244:

«Art. 1 *(Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze)*. — 1. Ai fini del potenziamento e, della razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonché per incrementare le attività di prevenzione, profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, è istituito presso la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di seguito denominato "Centro nazionale", che definisce e programma gli obiettivi e le strategie di controllo e di eradicazione delle malattie e, svolge mediante l'Unità centrale di crisi, unica per tutte le malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le finalità di profilassi internazionale, avvalendosi direttamente degli Istituti zooprofilattici sperimentali con i loro Centri di referenza ed

in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle facoltà universitarie di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare. L'individuazione dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad assicurarne il funzionamento, è effettuata con decreto del Ministro della salute, nel limite massimo di spesa di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle attività del Centro nazionale e dell'Unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

3. È istituito presso il Ministero della salute il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, l'istituendo Centro nazionale, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere alla riorganizzazione delle attività attribuite a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanità veterinaria e di sicurezza degli alimenti.

4. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute è autorizzato a:

a) indica concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di sessanta dirigenti veterinari di I livello;

b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario.

4-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, è a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.

5. La dotazione organica del Ministero della salute, è incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

5-*bis*. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.

5-*ter*. Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra a comunque con un limite temporale non superiore a sei mesi, la sospensione parziale o totale dell'attività venatoria sull'intero territorio nazionale.».

— L'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) recita:

«283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza dalle prescrizioni dalle medesime prestazioni, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale a aziendale. Con detto decreto del Ministro dalla salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero dalla salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dai consumatori a degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro dalla salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni a le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione dalle sanzioni amministrativa prevista dal comma 284. Ai componenti dalla Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.».

— L'art. 27, comma 2, dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) reca:

«Art. 27 *(Istruttoria della domanda)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Il « Ministero dalla salute, per la valutazione dei dossier di registrazione dei medicinali veterinari, nonché per l'esame di argomenti di carattere generale inerente i medicinali veterinari, si avvale del supporto tecnico della Commissione consultiva del farmaco veterinario (CCFV), istituita con decreto del Ministero della sanità in data 20 aprile 1990.».

— L'art. 1 dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS) reca:

«Art. 1 *(Piano di interventi contro l'AIDS)*. — 1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante l'attività di prevenzione a di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei seguenti interventi, nell'ambito dall'apposito piano ministeriale predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:

a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dall'attività dal volontariato, attuati con la modalità previste dall'azione programmata dal Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità;

b) costruzione a ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, compresa l'attrezzatura e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ad istituti previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100, miliardi con priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale realizzazione della nuove costruzioni, secondo le indicazioni che periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le ragioni a le province autonome e il Consiglio sanitario nazionale, in relazione alla previsioni epidemiologiche a alle conseguenti esigenze assistenziali;

c) assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici della struttura di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera *b)*, a del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli, ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione dagli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 dal 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di lira 120 miliardi, a regime, e di lira 80 miliardi per l'anno 1990;

d) svolgimento di corsi di formazione a di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettiva a dagli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lira 35 miliardi;

e) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario o tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990;

f) potenziamento dei servizi multinazionali per la malattia a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province autonome in proporzione alla rispettiva esigenze, fino ad una spesa complessiva annua di lira 6 miliardi, a regime;

g) potenziamento dei ruoli del personale dall'Istituto superiora di sanità. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo; ai fini del raggiunghimento dagli obiettivi di cui alla presente legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell'Istituto superiore di sanità previste dalla tabella B, quadro I, lettere *a)* a *b)*, quadro II lettere *a)* e *b)*, quadro III lettera *a)* e quadro IV, annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono incrementate, a partire dal 1° gennaio 1991, rispettivamente, di 4, 20, 5, 5, 5 e 20 unità. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto superiore di sanità sono adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma terzo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1973, n 519, in modo da assicurare un gettito in ragione d'anno non inferiore a lire 10.000 milioni. Le unità di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti disposizioni, mediante utilizzo delle graduatoria dei concorsi espletati nell'ultimo quinquennio.

2. Le unità sanitaria locali, sulla base di indirizzi regionali, promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dai soggetti affetti da AIDS e patologia correlate, finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta dalla malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, per il tempo necessario, del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione che opererà a domicilio secondo le stesse norme previste per l'ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto stesso, la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia a la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra la regioni a le province autonome in proporzione alle rispettive esigenze ed entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, può essere attuato anche presso idonee residenze collettive o casa alloggio, con il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni assistenziali diverse all'uopo convenzionate o a personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero. Le modalità di convenzionamento sono definite da un apposito decreto ministeriale.

3. Gli spazi per l'attività di ospedale diurno, da realizzare secondo le previsioni del comma 1, lettera *b)*, sono funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti criteri uniformi per l'attivazione da parte delle unità sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattia infettive e alla specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV, nonché criteri uniformi per l'attivazione dei servizi di cui al comma 2 e sugli organici relativi.

4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di adeguamento degli organici, entro le complessive previsioni quantitative stabilite al comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere realizzati anche in altri reparti che siano prevalentemente impegnati, secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, per oggettiva e documentata condizioni epidemiologiche.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, si provvede con operazioni di mutue con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione dal Ministero della sanità. Alla relativa gestione si provvede con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte in relazione alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e al comma 2 si provvede con quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolata allo scopo.

7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera *f)*, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato di previsione del Ministero della sanità.».

Note all'art. 2

— L'art. 3 della legga 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping):

«Art. 3 *(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)*. — 1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3;

b) determina, anche in conformità alle indicazioni dal CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e la metodologia dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all'art. 4, comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni a delle attività sportive stesse;

c) effettua, tramite i laboratori di cui all'art. 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dallo sport, i controlli anti-doping a quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;

d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;

f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione dal doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni a le attività culturali, previo parare delle competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana dal farmaco, il primo con funzione di presidente;

b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) due rappresentanti del CONI;

f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;

g) un rappresentante degli atleti;

h) un tossicologico forense;

i) due medici specialisti di medicina dallo sport;

l) un pediatra;

m) un patologo clinico;

n) un biochimico clinico;

o) un farmacologo clinico;

p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;

q) un esperto in legislazione farmaceutica.

4. I componenti della Commissione di cui alla lettera *f)*, *g)* e *p)* del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere *h)* e *n)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere *i)*, *l)* ed *m)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere *o)* e *q)* del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera *a)* e *b)*, del presente articolo.

6. Il compenso dei componenti e la spesa per il funzionamento e per l'attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.».

Note all'art. 3:

— L'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi) reca:

«Art. 29 *(Commissione consultiva)*. — 1. Presso il Ministero della sanità è istituita la commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:

il direttore del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero dalla sanità che la presiede;

due rappresentanti del Ministero della sanità competenti per materia;

tre rappresentanti del Ministero della sanità per gli aspetti sanitari e tossicologici;

tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente per gli aspetti ambientali ad ecotossicologici;

tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici;

due rappresentanti del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato per gli aspetti in materia di produzione industriale e di tutela dei consumatori;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli aspetti di igiene e sicurezza del lavoro;

un rappresentante del Ministero dell'università a della ricerca scientifica e tecnologica per le problematiche connesse con la ricerca scientifica;

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali per gli aspetti relativi alla pesca e all'acquacoltura.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanità.

3. Con decreto del Ministro della sanità sono nominati i componenti della commissione ed i loro sostituti. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

4. La commissione provvede a:

a) esprimere parere sulla documentazione concernente l'iscrizione di nuovi princìpi attivi negli elenchi comunitari e sul rinnovo decennale degli stessi;

b) valuta ed esprime parere sulla documentazione concernente la registrazione biocida a basso rischio;

c) esprime parare sulla richiesta di riconoscimento di formulazione quadro;

d) esprime parare sulla documentazione inviata per l'autorizzazione e registrazione di biocidi e delle modifiche di autorizzazione nonché nel loro rinnovo decennale;

e) esprime parere sulla documentazione inviata per l'iscrizione delle sostanze note;

f) esprime parere sulla documentazione inviata per mutuo riconoscimento;

g) esprime parere sulla documentazione inviata per l'autorizzazione alla sperimentazione;

h) esprime pareri su richieste specifiche sottopostele dal Ministero della sanità e dell'ambiente nonché dell'Istituto superiore di sanità inerenti biocidi nonché su quelle in discussione in sede comunitaria ed internazionale.».

Note all'art. 4:

— L'art. 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE:

«Art. 118 *(Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico)*. — 1. Nessuna pubblicità di medicinali presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della saluta, ad eccezione delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica che, ferme restando le disposizioni dell'art. 116, comma 1, si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni, le avvertanze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell'imballaggio esterno o del confezionamento primario del medicinale.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della salute, sentita la Commissione di esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successiva modificazioni.

3. La Commissione di cui al comma 2, nominata dal Ministro della salute, è costituita da:

a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;

b) due membri appartenenti al Ministero della salute, di cui uno rappresentante della Direzione generale competente in materia di dispositivi medici, un membro in rappresentanza del Ministero delle attività produttive, un membro designato dall'AIFA, uno appartenente all'Istituto superiora di sanità, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto alla corresponsione di alcun emolumento, indennità, compenso o rimborso spese;

c) quattro medici, di cui tre professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia;

d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione dagli ordini dei farmacisti italiani.

4. La Commissione è rinnovata ogni tre anni.

5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero della salute.

6. Il parere della Commissione non è obbligatorio nei seguenti casi:

a) se il messaggio pubblicitario non può essere autorizzato, risultando in evidente contrasto con le disposizioni degli articoli 114, 115 e 116, comma 1, lettera *b)*, e dell'art. 117, comma 1, lettere *c)* ed *f)*;

b) se il messaggio è destinato ad essere pubblicato sulla stampa quotidiana o periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico, ed è stato approvato da un istituto di autodisciplina formato dalle associazioni maggiormente rappresentative interessate alla diffusione della pubblicità dei medicinali di automedicazione riconosciuto dal Ministero della salute;

c) se il messaggio costituisce parte di altro già autorizzato su parere della Commissione.

7. Il Ministro della salute, verificata la correttezza delle valutazioni dell'Istituto di cui al comma 6, lettera *b)*, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana estende la procedura di cui al predetto comma 6, lettera *b)*, ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici.

8. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale, la mancata comunicazione al richiedente, da parte del Ministero della salute, della non accoglibilità della domanda costituisce, a tutti gli affetti, rilascio dall'autorizzazione richiesta. Nel messaggio pubblicitario deve, conseguentemente, essere riportata l'indicazione: «autorizzazione su domanda del . . . » seguita dalla data in cui la domanda di autorizzazione è pervenuta al Ministero della salute.

9. Se, entro i quarantacinque giorni previsti dal comma 8, il Ministero della salute comunica al richiedente che la pubblicità sanitaria oggetto dalla domanda può essere accolta soltanto con le modifiche specificate nella comunicazione ministeriale, il richiedente è autorizzato a divulgare un massaggio pubblicitario conforme alle modifiche indicate dall'Ufficio. In tale caso nel messaggio deve essere riportata l'indicazione «autorizzazione dal . . .» seguita dalla data della comunicazione ministeriale.

10. Eventuali provvedimenti del Ministero della salute volti a richiedere la modifica dei messaggi autorizzati ai sensi dei commi 8 e 9 devono essere adeguatamente motivati.

11. I messaggi diffusi per via radiofonica sono esentati dall'obbligo di riferire gli estremi dell'autorizzazione secondo quanto previsto dai commi 8 e 9.

12. Le autorizzazioni alla pubblicità sanitaria dei medicinali hanno validità di ventiquattro mesi, fatta salva la possibilità del Ministero della salute di stabilire, motivatamente, un periodo di validità più breve, in relazione alle caratteristiche del massaggio divulgato. Il periodo di validità decorre dalla data, comunque di non oltre sei mesi posteriore a quella della domanda, indicata dal richiedente per l'inizio della campagna pubblicitaria; in mancanza di tale indicazione, il periodo di validità decorre dalla data dell'autorizzazione. Le autorizzazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato stabilito un termine di validità, decadono decorsi ventiquattro mesi da tale data.

13. Se la pubblicità presso il pubblico è effettuata in violazione delle disposizioni del presenta decreto, il Ministero della salute:

a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità;

b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica e di precisazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Ministero, fatto comunque salvo il disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

14. Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si applicano, altresì, ai dispositivi medici, ivi compresi i diagnostici in vitro utilizzabili senza prescrizione o assistenza del medico o di altro professionista sanitario, nonché agli altri prodotti diversi dai medicinali per uso umano, soggetti alla disciplina prevista dall'art. 201, terzo comma, dal testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.».

Note all'art. 5:

— L'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

«Art. 57 *(Commissione unica sui dispositivi medici)*. — 1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della saluta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale dalla Direzione generale dalla valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.».

Note all'art. 6:

— L'art. 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) reca:

«Art. 18 *(Commissione nazionale per la ricerca sanitaria)*. — 1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria svolge i compiti di consulenza e supporto tecnico di cui all'art. 42, comma 1, lettera *o)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. La Commissione in particolare svolge i seguenti compiti:

a) fornisce al Ministro della salute il parere sul programma di ricerca sanitaria previsto dall'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

b) svolge le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 21;

c) esprime parere su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Ministro della salute in materia di ricerca sanitaria.

3. I componenti designati della Commissione durano in carica cinque anni e l'incarico non è rinnovabile.

4. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, assicurando anche la partecipazione di un componente designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché la partecipazione in misura della metà di componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche.

5. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico dello Stato.».

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

— Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 reca: «Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari».

— Il Regolamento del Parlamento europeo e dal Consiglio (Reg. (CE) del 27 gennaio 1997, n. 258/97) disciplina i nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.

— L'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare), abrogato dal presente decreto, recava «Commissione tecnico-consultiva».

— L'art. 11 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari), abrogata dal presente decreto recava: «Commissione consultiva».

Note all'art. 8:

— L'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati) reca:

«Art. 14 *(Commissione interministeriale di valutazione)*. — 1. Con decreto del Ministro della sanità è istituita una Commissione interministeriale di valutazione, composta dal Direttore generale

del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità o da un suo sostituto, che la presiede, da undici rappresentanti dei Ministeri interessati e da undici esperti di comprovata competenza scientifica, così suddivisi:

a) due rappresentanti designati dal Ministro della sanità;

b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente;

c) due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

d) due rappresentanti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;

f) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

h) un esperto designato dal Ministro della sanità;

i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;

j) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

k) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanità;

m) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;

n) un esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione civile;

o) due esperti designati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.

3. La commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con facoltà di delega.

4. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione può organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto necessario, pareri di esperti esterni, secondo la legislazione vigente.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità, presso il quale ha sede la Commissione interministeriale di valutazione.

6. La Commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.

7. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10 e 12, ed esprime parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di applicazione dell'art. 15;

b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti considerati del presente decreto;

c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e la biotecnologia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. La Commissione di cui al presente articolo, sostituisce la Commissione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'art. 24. Tutti i riferimenti al predetto art. 15, contenuti in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con i riferimenti al presente articolo.».

Note all'art. 10:

— L'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) reca:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Per il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 si veda in note alle premesse.

07G0100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 giugno 2007.

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane» sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2008, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);

19, 20, 21, 26 e 27 aprile - Pesach (Pasqua);

9 e 10 giugno - Shavuoth (Pentecoste);

10 agosto - Digiuno del 9 di Av;

30 settembre e 1º ottobre - Rosh Ha Shanà (Capodanno);

8 e 9 ottobre - Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur);

14, 15 e 21 ottobre - Succoth (Festa delle Capanne);

22 ottobre - Simchat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2007

Il Ministro: AMATO

07A06038

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2007.

Modifiche del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 che attribuisce al Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia delle finanze), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, e concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1998 con il quale sono stati approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze - MEF), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;

Visto l'art. 12 del citato regolamento n. 485/1997 che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e il nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora MEF), sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, e la pubblicazione di tale provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la delibera del 17 novembre 2006, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha sottoposto alla preventiva approvazione del MEF le modifiche relative agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del regolamento operativo del Fondo medesimo, al fine di coordinare dette disposizioni con la la nuova disciplina delle procedure concorsuali introdotta con il decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006;

Vista la delibera del 12 aprile 2007, con la quale il Comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia ha approvato le predette modifiche del regolamento operativo, previa acquisizione della preventiva approvazione del MEF resa con lettera del 5 aprile 2007, a seguito del ricevimento dei pareri della CONSOB e della Banca d'Italia, rispettivamente e in data 24 e 12 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia approvate dal Comitato di gestione in data 12 aprile 2007, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Il presente decreto e le modifiche del regolamento operativo, approvato con decreto 30 giugno 1998, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

ALLEGATO

FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
(Art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)

REGOLAMENTO OPERATIVO

Art. 1.

1. Ai fini del presente «Regolamento operativo» si intendono per:

a) «Fondo»: il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

c) «TUB»: il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

d) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

e) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione europea;

g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione europea;

h) «società di intermediazione mobiliare»: l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e Direzione generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;

i) «società fiduciaria»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, del TUF;

l) «società di gestione del risparmio»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, del medesimo TUF;

m) «società di gestione del risparmio armonizzata»: la società avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)* del TUF;

n) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett *a)*, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, e lettera *c)*, del medesimo TUF;

o) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;

p) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento;

q) «intermediari»: le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, le società di gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del TUF; le succursali degli «intermediari» insediate in Stati comunitari; le succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento, comunitarie ed extracomunitarie, di società di gestione del risparmio armonizzate;

r) «succursale»: sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un intermediario definito dalla lettera *q)*, che fornisce i «servizi di investimento» ai quali l'intermediario medesimo è autorizzato;

s) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;

t) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *b-bis)*, *c)*, *d)*, *e)*, del TUF;

u) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, del TUF;

v) «operazioni di investimento»: i «servizi di investimento» definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e il «servizio accessorio» definito dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del medesimo TUF;

w) «investitori»: i soggetti che affidano agli intermediari definiti dalle lettere *p)*, *q)* e *r)* denaro e/o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di investimento definite dalla lettera *v)*.

Art. 2.

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, derivanti dalla prestazione:

i) dei seguenti «servizi di investimento»:

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;

ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da:

a) succursali di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari, aderenti al Fondo, insediate in Stati comunitari. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente «sistema di indennizzo» dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 8. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un «sistema di indennizzo» ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo è limitato all'importo previsto dall'art. 8;

b) succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento comunitarie, di società di gestione del risparmio armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del «sistema di indennizzo» dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8;

c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del «sistema di indennizzo» dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti «sistemi di indennizzo», qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.

Art. 3.

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2, se le operazioni di investimento medesime siano state effettuate da intermediari aderenti al Fondo, ad esse autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2 e nel comma 1, effettuate fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 1, o la cessazione dell'adesione dell'intermediario al Fondo.

Art. 4.

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del TUB, società di

gestione del risparmio, società di gestione del risparmio armonizzate, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso «gruppo» dell'intermediario;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il cinque per cento del capitale dell'intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'intermediario o di altre società del «gruppo» di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'intermediario o di altre società del «gruppo» di appartenenza dell'intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*.

Art. 5.

1. Gli interventi del Fondo di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.

2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, di cui agli articoli 2 e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 6.

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:

a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;

b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non sia stata promossa opposizione o impugnazione ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di opposizione o di impugnazione, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;

c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei «servizi di investimento» e del «servizio accessorio» indicati agli articoli 2 e 3.

Art. 8.

1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.

Per le procedure per le quali lo stato passivo è stato depositato e reso esecutivo anteriormente al 1° gennaio 2002, l'indennizzo del Fondo è calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.

2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori.

3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.

4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali.

5. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Art. 9.

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli articoli 2 e 3 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-*bis* del TUB.

Art. 10.

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli articoli 2, 3 ed 8, gli investitori i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza deve pervenire al Fondo:

a) entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97, comma 2, L.F.;

b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro 180 giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;

d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato;

e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro 180 giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.

La scadenza del termine non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 16, comma 1, devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 17.

Art. 11.

1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi è o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;

b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;

c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D., di ammissione del credito allo stato passivo;

e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;

f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato;

g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalle operazioni di investimento previste dagli articoli 2 e 3;

h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)* può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 12.

1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di 190 giorni dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.

2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 1, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.

3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a)*, e per le istanze di cui al comma 2, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 11 e 16.

4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento è disposto entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 11 e 16.

Art. 13.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.

Art. 14.

1. Le disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorità della procedura cui si riferiscono.

Art. 15.

1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 13, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 14.

2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 14.

Art. 16.

1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:

a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;

b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia stato o no assoggettato a vincoli di indisponibilità;

c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante se siano state fatte o no ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura;

d) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 4.

Art. 17.

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Art. 18.

1. A norma dell'art. 59, comma 6, del TUF, per le controversie inerenti la concessione degli indennizzi è competente il Foro di Roma.

Art. 19.

1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica se esso derivi dall'esercizio dei «servizi di investimento» indicati agli articoli 2 e 3 sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo, inoltrate al Fondo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il termine di 180 giorni di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a)*, e il termine di 190 giorni di cui all'art. 12, comma 1, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.

La scadenza del termine di 180 giorni non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nella impossibilità di rispettarlo.

3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di 190 giorni di cui al comma 2, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8.

4. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 3, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 3, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.

5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 8, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo.

6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:

a) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4;

b) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 20.

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente «Regolamento operativo» si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 21.

1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente «Regolamento operativo» sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22.

1. A norma dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente «Regolamento operativo» e le sue integrazioni e modificazioni sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06037

DECRETO 2 luglio 2007.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2007, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2007;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2007 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,460%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 4,128%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 4,65%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 è pari al 5,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A06098

DECRETO 2 luglio 2007.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2007;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365) per il mese di maggio 2007;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,460%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 4,128%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 4,65%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 è pari al 5,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A06099

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 febbraio 2007.

Individuazione dei beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

IL DIRETTORE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

D'INTESA CON

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, così come per ultimo modificato dall'art. 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, il quale ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 13-*quater*, detta norme in materia di immobili in uso all'Amministrazione della difesa da dismettere;

Visto, in particolare, il comma 13-*bis* del citato art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale prevede che il Ministero della difesa, con decreti da adottare d'intesa con l'Agenzia del demanio, individua beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia;

Visto il comma 13-*ter* del medesimo art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, il quale dispone che, in sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-*bis*, con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-*bis*, sono individuati nell'anno 2007: *a)* entro il 28 febbraio 2007, beni immobili per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; *b)* entro il 31 luglio, beni immobili per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con identiche modalità sono individuati e consegnati nell'anno 2008 beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro;

Visto il comma 13-*quater* del richiamato art. 27 il quale, nel prevedere che gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-*ter* entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato, per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dispone, altresì, che gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;

Considerato che in applicazione del citato comma 13-*ter*, il Ministero della difesa ha selezionato i beni immobili in uso non più utili ai fini istituzionali da consegnare, con annessi e pertinenze, all'Agenzia del demanio, previa individuazione da effettuare con il presente decreto da adottarsi d'intesa con l'Agenzia medesima;

Visto l'allegato *A*, al presente decreto in cui sono elencati i beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non più utili da individuare entro il 28 febbraio 2007, per un valore complessivo ai fini ricognitivi pari a 1.000 milioni di euro, valore che potrà essere compensato con successivi decreti ministeriali da adottare ai sensi del citato comma 13-*ter* dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, ove siano riscontrate difformità in termini di superfici e volumetrie, relative ai beni immobili elencati nel medesimo allegato *A*;

Considerato che l'allegato *A* contiene anche immobili individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Ritenuto che i predetti immobili, meglio identificati nell'allegato *B* al presente decreto, saranno oggetto di apposito decreto di espunzione adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi prima della formale consegna degli stessi all'Agenzia del demanio;

Visto il decreto del Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio adottato di concerto con l'Agenzia del demanio, in data 28 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 20 giugno 2005, concernente l'individuazione di alcuni immobili di proprietà dello Stato in uso

all'Amministrazione della difesa, volta al perseguimento delle finalità di cui ai commi 13-*ter* e 13-*quinquies*, introdotti nell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, comma 13-*ter*, da ultimo modificato, e comma 13-*quinquies* abrogato, dal comma 263 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Visti i commi 263 e 264 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che abrogano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, le disposizioni di cui ai commi 13-*quinquies* e 13-*sexies* del citato art. 27 e al comma 482 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ravvisata la necessità di provvedere, entro il 28 febbraio 2007, all'adozione del decreto di individuazione di beni immobili non più utili all'Amministrazione della difesa di cui al comma 13-*ter*, lettera *a)*, dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

1. Ai sensi del comma 13-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono individuati nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto gli immobili di proprietà dello Stato in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai propri fini istituzionali, per un valore complessivo ai fini ricognitivi pari a 1.000 milioni di euro.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono consegnati all'Agenzia del demanio entro il termine del 30 giugno 2007, con modalità per il rilascio stabilite tra il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio e l'Agenzia del demanio.

3. Gli immobili individuati all'allegato *A* del presente decreto e consegnati all'Agenzia del demanio entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati anche alle procedure di cui al comma 13-*quater* dell'art. 27 del decreto-legge n. 269 del 2003. Accertate difformità relative all'identificazione catastale e alla descrizione immobili di cui all'allegato *A* non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili stessi.

Art. 3.

Il decreto in data 28 febbraio 2005, citato in premessa, adottato dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio di concerto con l'Agenzia del demanio è annullato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione presso gli organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2007

Il direttore generale
dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
RESCE

Il direttore dell'Agenzia del demanio
SPITZ

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2007
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 4, foglio n. 247

ALLEGATO A

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
1	Ex Piazza d'Armi (aliquota)	Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila
2	Caserma Di Cocco (solo area esterna)	Abruzzo	Pescara	Pescara
3	Poligono di Tiro	Basilicata	Potenza	Avigliano
4	Ex Base Logistica di Rifreddo	Basilicata	Potenza	Pignola
5	Caserma Fratelli Bandiera	Calabria	Cosenza	Cosenza
6	Deposito Munizioni Poggio Pignatelli	Calabria	Reggio Calabria	Campo Calabro
7	Ex Deposito Munizioni Forte Sbarre	Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria
8	Deposito Munizioni Catona	Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria
9	Ex Calzaturificio San Benedetto	Campania	Caserta	Caserta
10	Ex Deposito Munizioni "Sanduia"	Campania	Caserta	Caserta
11	Mulino Aldifreda	Campania	Caserta	Caserta
12	Ex deposito carburanti POL	Campania	Napoli	Casoria
13	Serbatoi acqua e nafta	Campania	Napoli	Castellammare di Stabia
14	Ex alloggio fanalisti – Punta Imperatore	Campania	Napoli	Forio
15	Centro Radio	Campania	Napoli	Giugliano in Campania
16	Ex Arsenale (aliquota zona collinare)	Campania	Napoli	Napoli
17	Fabbricato Ex centrale R.I.T.A.	Campania	Napoli	Napoli
18	Ex Base logistica	Campania	Napoli	Napoli
19	Deposito Nafta e Serv. Annessi	Campania	Napoli	Pozzuoli
20	Ex Deposito P.O.L.	Campania	Napoli	Pozzuoli
21	Ex Punto di Soggiorno a Punta Pioppeto	Campania	Napoli	Procida
22	Comprensorio logistico Codola	Campania	Salerno	Castel San Giorgio
23	Aeroporto (esclusa aliquota in uso ai carabinieri)	Campania	Salerno	Pontecagnano Faiano
24	Area ex STAVECO	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
25	Caserma San Mamolo	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
26	Compendio Monte Paderno	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
27	Ex Batteria Dat Alemanni	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
28	Ex Infermeria Quadrupedi di San Vittore	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
29	Area Prati di Caprara "Orti degli Anziani"	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
30	Caserma Chiarini	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
31	Caserma Mazzoni (aliquota)	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
32	Caserma Battistini	Emilia Romagna	Bologna	Bologna

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
33	Caserma Sani - Stabilimento del Commissariato Militare di Casaralta	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
34	Ex Direzione Lavori	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
35	Prati di Caprara Est (esclusi alloggi)	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
36	Ex Polveriera Val D'Aposa	Emilia Romagna	Bologna	Bologna
37	Posto c.b.p. 8	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara (Francolino)
38	Caserma Pozzuolo del Friuli	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
39	Ex Cavallerizza Caserma Pozzuolo del Friuli	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
40	Aeroporto (aliquota)	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara
41	Caserma Monti	Emilia Romagna	Forli'-Cesena	Forlì
42	Ex raccordo ferroviario (lotto C)	Emilia Romagna	Forli'-Cesena	Forlì
43	Ex deposito materiale di artiglieria di Saliceta San Giuliano	Emilia Romagna	Modena	Modena
44	Ex dp. Mu. Loc. Borghetto	Emilia Romagna	Parma	Noceto
45	Caserma Pietro Cella (aliquota)	Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza
46	Caserma Alfieri	Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza
47	Area Demaniale Viale Malta	Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza
48	Caserma Iacopo dal Verme	Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza
49	Caserma De Sonnaz	Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza
50	Piano di caricamento militare	Emilia Romagna	Piacenza	Piacenza
51	Porzione Sedime NORD - OVEST Aeroporto di Piacenza	Emilia Romagna	Piacenza	San Giorgio Piacentino
52	Campo di Tiro a Segno Cisterna	Lazio	Latina	Cisterna
53	Caserma S. Angelo Basso e Chiesa S. Michele	Lazio	Latina	Gaeta
54	Vecchia Tipografia	Lazio	Latina	Gaeta
55	Ex Deposito munizioni R104 Frassinello	Lazio	Roma	Civitavecchia
56	Ex Fornace Sacchi	Lazio	Roma	Guidonia Montecelio
57	Aeroporto di Guidonia (area esterna)	Lazio	Roma	Guidonia Montecelio
58	Ex Officina Peghetti	Lazio	Roma	Guidonia Montecelio
59	Deposito POL "Monte d'Oro"	Lazio	Roma	Pomezia
60	Campo di Tiro a Segno Rocca di Papa	Lazio	Roma	Rocca di Papa
61	Ex Forte Tiburtino	Lazio	Roma	Roma
62	Ex forte Bravetta e strada di accesso	Lazio	Roma	Roma
63	Ex Forte Castellaccio	Liguria	Genova	Genova

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
64	Ex Osservatorio Oregina	Liguria	Genova	Genova
65	Caserma Comandone	Liguria	Imperia	Imperia
66	Base logistica (SP/0113/M)	Liguria	La Spezia	La Spezia
67	Base logistica	Liguria	La Spezia	La Spezia (Valdilocchi)
68	Ex Forte Pianelloni	Liguria	La Spezia	Lerici
69	Ex casa cantoniera	Liguria	La Spezia	Portovenere
70	Ex Forte Pezzino Alto	Liguria	La Spezia	Portovenere
71	Ex Batteria Monte Bastia	Liguria	La Spezia	Vezzano Ligure
72	Caserma Turinetto	Liguria	Savona	Albenga
73	Poligono TSN Albenga	Liguria	Savona	Albenga
74	Ex Base NATO denominato "Scatter"	Liguria	Savona	Calice Ligure
75	Ex Forte Bruciato	Liguria	Savona	Pontinvrea
76	Caserma Flores	Lombardia	Bergamo	Bergamo
77	Caserma Scotti (BG)	Lombardia	Bergamo	Bergamo
78	Palazzo Lupi	Lombardia	Bergamo	Bergamo
79	Ex Deposito Munizioni	Lombardia	Bergamo	Gorle
80	Campo di Marte (aliquota escluso alloggi)	Lombardia	Brescia	Brescia
81	Caserma Gnutti	Lombardia	Brescia	Brescia
82	Ex "Colombaia"	Lombardia	Brescia	Brescia
83	Ex Polveriera Mompiano	Lombardia	Brescia	Brescia
84	Ex Stazione A/H Dosso dei Galli	Lombardia	Brescia	Collio
85	Ex raccordi tedeschi	Lombardia	Brescia	Ghedi
86	Ex Piazza d'Armi Roncadelle	Lombardia	Brescia	Roncadelle
87	Ex deposito munizioni	Lombardia	Como	Como (Albate)
88	Ex deposito materiale del genio zona B	Lombardia	Cremona	Pizzighettone
89	Capannoni S. Giorgio	Lombardia	Mantova	Mantova
90	Deposito materiali S. Nicolò	Lombardia	Mantova	Mantova
91	Forte Pietole	Lombardia	Mantova	Virgilio
92	Sito C	Lombardia	Mantova	Volta Mantovana
93	Area demaniale di Via Padova	Lombardia	Milano	Milano
94	Ex deposito "La Canavese"	Lombardia	Milano	Milano
95	Ex magazzino sanitario	Lombardia	Milano	Milano

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
96	**Ex Caserma Rossani**	Lombardia	Pavia	Pavia
97	**Centrale del Molinazzo**	Lombardia	Pavia	Pavia
98	**Comprensorio "Tettoie Nuove"**	Lombardia	Pavia	Pavia
99	**Area addestrativa "S. Sofia"**	Lombardia	Pavia	Torre d'isola
100	**Poligono TSN Gallarate (area esterna)**	Lombardia	Varese	Gallarate
101	**Campo di tiro a segno Gavirate**	Lombardia	Varese	Gavirate
102	**Caserma Saracini**	Marche	Ancona	Ancona
103	**Aeroporto di Fano (aliquota)**	Marche	Pesaro e Urbino	Fano
104	**Caserma Paolini**	Marche	Pesaro e Urbino	Fano
105	**Stabilimento balneo termale**	Piemonte	Alessandria	Acqui Terme
106	**Caserma Valfrè di Bonzo**	Piemonte	Alessandria	Alessandria
107	**Forte Bormida**	Piemonte	Alessandria	Alessandria
108	**Piazza D'Armi (ex campo sportivo militare)**	Piemonte	Alessandria	Alessandria
109	**Poligono Ottiglio**	Piemonte	Alessandria	Alessandria
110	**Caserma Nino Bixio**	Piemonte	Alessandria	Casale Monferrato
111	**Caserma Pietro Mazza**	Piemonte	Alessandria	Casale Monferrato
112	**Aerocampo Mossi**	Piemonte	Alessandria	Novi Ligure
113	**Ex Capannone ANAS**	Piemonte	Cuneo	Cuneo
114	**Piazza D'Armi (Lotti B-C)**	Piemonte	Cuneo	Cuneo
115	**Caserma Manara**	Piemonte	Cuneo	Pietraporzio
116	**Aeroporto Cameri (aliquota esterna)**	Piemonte	Novara	Cameri
117	**Caserma Passalacqua (esclusa area Circolo Unificato di presidio)**	Piemonte	Novara	Novara
118	**Ex 5° deposito centrale**	Piemonte	Novara	Novara
119	**Piazza d'armi**	Piemonte	Novara	Novara
120	**Campo di Tiro a Segno Trecate**	Piemonte	Novara	Trecate
121	**Caserma Scotti di Chieri**	Piemonte	Torino	Chieri
122	**Poligono TNS Moncalieri**	Piemonte	Torino	Moncalieri
123	**Caserma Bouchard**	Piemonte	Torino	Pinerolo
124	**Ex ricovero di 13 laghi - Caserma alpina Giovanni Grill**	Piemonte	Torino	Prali
125	**Capannone S. Grato**	Piemonte	Torino	Rivoli
126	**Caserma Cascino (area esterna)**	Piemonte	Torino	Susa
127	**Caserma Cavalli**	Piemonte	Torino	Torino

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
128	Magazzino del Genio Militare	Piemonte	Torino	Torino
129	Aeroporto Del Prete	Piemonte	Vercelli	Vercelli
130	Ponte Radio	Puglia	Bari	Acquaviva delle fonti
131	Caserma Rossani (esclusa aliquota alloggi)	Puglia	Bari	Bari
132	Ex Batteria Brin	Puglia	Brindisi	Brindisi
133	Ex Fotoelettrica Capo Gallo	Puglia	Brindisi	Brindisi
134	Ex Batteria AA B/506	Puglia	Brindisi	Brindisi
135	Opera interrata MM	Puglia	Brindisi	Brindisi
136	Raccordo Ferroviario di S.Apollinare (lotto C)	Puglia	Brindisi	Brindisi
137	Ex Postazione B/933	Puglia	Brindisi	Brindisi
138	Faro di San Domino	Puglia	Foggia	Isole Tremiti
139	Poligono di Tiro a Segno Lucera (lotto B)	Puglia	Foggia	Lucera
140	Ex Batteria V10	Puglia	Foggia	Vieste
141	Ex Batteria V12	Puglia	Foggia	Vieste
142	CRL	Puglia	Lecce	Otranto
143	Radiogoniometro VDF/NAV	Puglia	Lecce	Otranto
144	Centro trasmittente NDB	Puglia	Lecce	Soleto
145	Deposito Carrino	Puglia	Taranto	Massafra
146	Stazione RT Montebelvedere	Puglia	Taranto	San Giorgio Ionico
147	Acquedotto M.M. Deposito	Puglia	Taranto	San Giorgio Ionico
148	Ex Campo contumaciale di Statte	Puglia	Taranto	Taranto
149	Terreni ad est di maricentro	Puglia	Taranto	Taranto
150	Ferrovia circum mare piccolo	Puglia	Taranto	Taranto
151	Caserma Italia	Toscana	Arezzo	Arezzo
152	Area ex Dirigibili	Toscana	Firenze	Campi Bisenzio
153	Poligono TSN Castelfiorentino	Toscana	Firenze	Castelfiorentino
154	Ex deposito A.M.	Toscana	Firenze	Certaldo
155	Caserma Vittorio Veneto	Toscana	Firenze	Firenze
156	Deposito carburanti Coverciano	Toscana	Firenze	Firenze
157	Caserma De Laugher	Toscana	Firenze	Firenze
158	Magazzino Il Barco	Toscana	Firenze	Firenze
159	Caserma Guarleri	Toscana	Firenze	Sesto Fiorentino

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
160	**PoligonoTSN Massa Marittima**	Toscana	Grosseto	Massa Marittima
161	**Ex Forte Pozzarello**	Toscana	Grosseto	Monte Argentario
162	**Ex Polverificio Colombera Pallerone**	Toscana	Massa Carrara	Aulla
163	**Ex Aeroporto di Castiglione del Lago**	Umbria	Perugia	Castiglione del Lago
164	**Poligono TSN Magione**	Umbria	Perugia	Magione
165	**Stabilimento esplosivi ex SPEA**	Umbria	Terni	Narni
166	**Caserma Jacopo Tasso**	Veneto	Belluno	Belluno
167	**Caserma Fantuzzi**	Veneto	Belluno	Belluno
168	**Deposito Munizioni**	Veneto	Belluno	Pieve di Cadore
169	**Ex casermetta difensiva Passo Oregone**	Veneto	Belluno	Santo Stefano di Cadore
170	**Poligono di Tiro Malpasso**	Veneto	Belluno	Santo Stefano di Cadore
171	**Ex Forte Pian dell'Antro**	Veneto	Belluno	Valle di Cadore
172	**1° R.O.C. Monte Venda (aliquota)**	Veneto	Padova	Padova
173	**Poligono TSN Susegana**	Veneto	Treviso	Susegana
174	**Ex VOR/TACAN**	Veneto	Treviso	Treviso
175	**Caserma Tommaso Salsa**	Veneto	Treviso	Treviso
176	**EX CRT**	Veneto	Treviso	Treviso
177	**Ex centro TLC S. Paolo**	Veneto	Treviso	Vittorio Veneto
178	**Palazzina alloggi di Cà Vio e Baracca Pordelio**	Veneto	Venezia	Cavallino-Treporti
179	**Zona logistica e lancio 57° Gr. IT**	Veneto	Venezia	Ceggia
180	**Ex Sito Castor**	Veneto	Venezia	Fossalta di Portogruaro
181	**Tombolan di Fava**	Veneto	Venezia	San Dona' di Piave
182	**Aeroporto - Area addestrativa "ex Cavallerizza al Lido"**	Veneto	Venezia	Venezia
183	**Isola Ottagono Cà Roman (Pellestrina)**	Veneto	Venezia	Venezia
184	**Ex Batteria Rocchetta isolotto (Alberoni)**	Veneto	Venezia	Venezia
185	**Aereoporto Caserma Pepe**	Veneto	Venezia	Venezia
186	**Ex batteria A. Emo**	Veneto	Venezia	Venezia
187	**Ex Forte Barbarigo (Pellestrina)**	Veneto	Venezia	Venezia
188	**Caserma La Rocca**	Veneto	Verona	Peschiera del Garda
189	**Caserma XXX Maggio**	Veneto	Verona	Peschiera del Garda
190	**Ex deposito Munizioni Forte Ardietti**	Veneto	Verona	Peschiera del Garda
191	**Magazzino Borgo Secolo**	Veneto	Verona	Peschiera del Garda

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune
192	**Deposito munizioni ex Forte Rivoli**	Veneto	Verona	Rivoli Veronese
193	**Deposito munizioni ex Forte Monte Tesoro**	Veneto	Verona	Sant'Anna d'Alfaedo
194	**Ex C.R.T.**	Veneto	Verona	Verona
195	**Aerocampo Boscomantico**	Veneto	Verona	Verona
196	**Ex Forte Lugagnano**	Veneto	Verona	Verona
197	**Ex Forte S. Sofia**	Veneto	Verona	Verona
198	**Santa Caterina "B"**	Veneto	Verona	Verona
199	**Zona controllo ex 66° Gr. I.T.**	Veneto	Vicenza	Arsiero
200	**Caserma officina di ghisa**	Veneto	Vicenza	Montecchio Maggiore
201	**Area addestrativa del Bacchiglione**	Veneto	Vicenza	Vicenza

ALLEGATO B - BENI PRESENTI NEI DPCM

n.	Denominazione	Regione	Provincia	Comune	
3	Poligono di Tiro	Basilicata	Potenza	Avigliano	I° DPCM 11 agosto 1997
4	Ex Base Logistica di Rifreddo	Basilicata	Potenza	Pignola	I° DPCM 11 agosto 1997
5	Caserma Fratelli Bandiera	Calabria	Cosenza	Cosenza	I° DPCM 11 agosto 1997
6	Deposito Munizioni Poggio Pignatelli	Calabria	Reggio Calabria	Campo Calabro	I° DPCM 11 agosto 1997
7	Ex Deposito Munizioni Forte Sbarre	Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	I° DPCM 11 agosto 1997
8	Deposito Munizioni Catona	Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	I° DPCM 11 agosto 1997
13	Serbatoi acqua e nafta	Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	I° DPCM 11 agosto 1997
15	Centro Radio	Campania	Napoli	Giugliano in Campania	I° DPCM 11 agosto 1997
36	Ex Polveriera Val D'Aposa	Emilia Romagna	Bologna	Bologna	I° DPCM 11 agosto 1997
37	Posto c.b.p. 8	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara (Francolino)	I° DPCM 11 agosto 1997
38	Caserma Pozzuolo del Friuli	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	I° DPCM 11 agosto 1997
39	Ex Cavallerizza Caserma Pozzuolo del Friuli	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	I° DPCM 11 agosto 1997
40	Aeroporto (aliquota)	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	I° DPCM 11 agosto 1997
42	Ex raccordo ferroviario (lotto C)	Emilia Romagna	Forli'-Cesena	Forlì	I° DPCM 11 agosto 1997
52	Campo di Tiro a Segno Cisterna	Lazio	Latina	Cisterna	I° DPCM 11 agosto 1997
60	Campo di Tiro a Segno Rocca di Papa	Lazio	Roma	Rocca di Papa	I° DPCM 11 agosto 1997
83	Ex Polveriera Mompiano	Lombardia	Brescia	Brescia	II° DPCM 12 settembre 2000
84	Ex Stazione A/H Dosso dei Galli	Lombardia	Brescia	Collio	I° DPCM 11 agosto 1997
113	Ex Capannone ANAS	Piemonte	Cuneo	Cuneo	I° DPCM 11 agosto 1997
114	Piazza D'Armi (Lotti B-C)	Piemonte	Cuneo	Cuneo	I° DPCM 11 agosto 1997
115	Caserma Manara	Piemonte	Cuneo	Pietraporzio	I° DPCM 11 agosto 1997
120	Campo di Tiro a Segno Trecate	Piemonte	Novara	Trecate	I° DPCM 11 agosto 1997
130	Ponte Radio	Puglia	Bari	Acquaviva delle fonti	I° DPCM 11 agosto 1997
132	Ex Batteria Brin	Puglia	Brindisi	Brindisi	I° DPCM 11 agosto 1997
133	Ex Fotoelettrica Capo Gallo	Puglia	Brindisi	Brindisi	I° DPCM 11 agosto 1997
134	Ex Batteria AA B/506	Puglia	Brindisi	Brindisi	I° DPCM 11 agosto 1997
135	Opera interrata MM	Puglia	Brindisi	Brindisi	I° DPCM 11 agosto 1997
136	Raccordo Ferroviario di S.Apollinare (lotto C)	Puglia	Brindisi	Brindisi	I° DPCM 11 agosto 1997
137	Ex Postazione B/933	Puglia	Brindisi	Brindisi	I° DPCM 11 agosto 1997
139	Poligono di Tiro a Segno Lucera (lotto B)	Puglia	Foggia	Lucera	I° DPCM 11 agosto 1997
144	Centro trasmittente NDB	Puglia	Lecce	Soleto	I° DPCM 11 agosto 1997
149	Terreni ad est di maricentro	Puglia	Taranto	Taranto	I° DPCM 11 agosto 1997
150	Ferrovia circum mare piccolo	Puglia	Taranto	Taranto	I° DPCM 11 agosto 1997
167	Caserma Fantuzzi	Veneto	Belluno	Belluno	I° DPCM 11 agosto 1997

07A06036

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 giugno 2007.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI

Visto il proprio decreto n. 2/2006 del 31 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede INPS di Lodi;

Preso atto che in tale Comitato è stato nominato, tra gli altri, quale membro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti il sig. Uccellini Mario della CISL;

Vista la lettera pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro in data 8 marzo 2007 con la quale il sig. Uccellini Mario ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del Comitato provinciale;

Vista la lettera pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro in data 19 marzo 2007 con la quale la CISL di Lodi ha designato il sig. Cabrini Enrico in sostituzione del componente dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del componente precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

È nominato componente del Comitato provinciale INPS di Lodi, in sostituzione del dimissionario sig. Uccellini Mario, il sig. Cabrini Enrico, nato il 31 ottobre 1940 a Paderno Ponchielli (Cremona), in rappresentanza della CISL di Lodi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lodi, 14 giugno 2007

Il direttore provinciale: GIORDANO

07A05797

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progetto 2000 - Soc. Coop. a r.l.», in Ruvo di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 22 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La cooperativa «Progetto 2000 - Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Ruvo di Puglia (Bari) (codice fiscale 04381760729) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Francesco Benvenuto, nato a Grosseto il 21 luglio 1954, con studio in Perugia, corso Cavour n. 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06084

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tempi Nuovi - Società Cooperativa agricola», in Copertino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Tempi Nuovi - Società Cooperativa agricola», con sede in Copertino (Lecce) (codice fiscale 02425680754) è posta in liquildazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Michele Pallini, nato a Foligno (Perugia) il 18 febbraio 1981, con domicilio in Lecce, via Pistoia n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06087

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Quadrifoglio - Società cooperativa», in Castelguglielmo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento dell'associazione di rappresentanza rispettivamente in data 30 dicembre 2006 e 2 marzo 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa sociale Quadrifoglio - Società cooperativa», con sede in Castelguglielmo (Rovigo) (codice fiscale n. 01006490294), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Piergiorgio Ghiotti, nato a Este (Padova) il 24 gennaio 1969, con studio in Badia Polesine (Rovigo), via Don Minzioni n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05836

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Black Horse Trading Co. - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Black Horse Trading Co. - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Genova (codice fiscale n. 01291250999) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Roberto Vignocchi, nato a Genova il 29 luglio 1964, ivi domiciliato in via Giuseppe Macaggi n. 23/6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05837

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Archimede - Piccola società cooperativa a r.l.», in Barletta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Archimede - Piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Barletta (Bari), (codice fiscale n. 04583780723) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (Perugia), il 2 maggio 1975, ivi domiciliato in via Parigi n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05838

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Millennium Euro Coop - Società cooperativa», in Sassuolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Millennium Euro Coop - Società cooperativa», con sede in Sassuolo (Modena) (codice fiscale n. 02545860369) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Paolo Coscione, nato a Roma il 21 marzo 1959, con studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 96;

rag. Alessandro Bergonzini, nato a Modena il 6 settembre 1967, con studio in Modena, via Baccelli n. 44;

avv. Lucio Giovene nato a Novara il 28 febbraio 1954, con studio in Novara, via San Pietro n. 16,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05839

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Meridiana - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Cairo Montenotte, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 30 novembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Meridiana - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in liquidazione, con sede in Cairo Montenotte (Savona) (codice fiscale n. 01270660093), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e la dott.ssa Anna Dallera, nata a Tortona (Alessandria), il 28 aprile 1969, con studio in Tortona (Alessandria), via Principe Tommaso di Savoia n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05840

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Teano servizi a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del liquidatore volontario datata 27 settembre 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Teano Servizi a r.l.», in liquidazione, con sede in Milano (codice fiscale n. 11595150159) è posta in liquidazione coatta ammini-

strativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Laura Restelli, nata a Milano il 17 novembre 1952, con studio in Milano, corso Italia n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05841

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sageco società cooperativa», in Anzano del Parco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 dicembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Sageco società cooperativa», con sede in Anzano del Parco (Como) (codice fiscale n. 02309880132) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Laura Restelli, nata a Milano il 17 novembre 1952 con studio in Milano, corso Italia n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05842

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «F.A.I. Subalpina soc. coop. sociale - Onlus siglabile F.A.I. Subalpina S.C.S. - Onlus», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 2 aprile 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «F.A.I. Subalpina soc. coop. sociale - Onlus Siglabile F.A.I. Subalpina S.C.S. - Onlus», in liquidazione, con sede in Torino, codice fiscale n. 04529780019, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pierantonio Boffa, nato a Torino il 24 dicembre 1962, ivi domiciliato in corso Re Umberto n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05843

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L.S. Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bellante, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione di mancata revisione in data 23 gennaio 2006;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «L.S. Coop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellante (Teramo), (codice fiscale n. 01534770670), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Alessandro Di Marco, nato a Loreto Aprutino (Pescara) il 28 gennaio 1958, con studio in Pescara, corso V. Emanuele II n. 161, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05844

DECRETO 5 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Molino popolare Marscianese società cooperativa a r.l. per azioni in breve M.P.M. soc. coop. p.a.», in Marsciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 marzo 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Molino popolare Marscianese società cooperativa a.r.l. per azioni in breve M.P.M. soc. coop. p.a.», con sede in Marsciano (Perugia), (codice fiscale n. 00149130544) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mauro Damiani, nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1954 con studio in Foligno (Perugia), piazza Fratti n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05845

DECRETO 6 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Global Service Soc. Coop. a r.l.», in Villafranca di Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del liquidatore ordinario pervenuta in data 26 gennaio 2006;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Global Service Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Villafranca di Verona (Verona), codice fiscale (03248210233), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Franco Merlin, nato a Rovigo il 3 giugno 1943 con studio in Padova, via J. Stellini n. 10/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06085

DECRETO 6 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centrale del latte delle Cooperative Metapontine», in Scanzano Jonico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 1º aprile 2005, n. 92/2005 con il quale l'avv. Silvana Capriglione è stata nominata commissario liquidatore della società «Centrale del latte delle cooperative Metapontine», con sede in Scanzano Jonico (Matera), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 31 agosto 2000;

Vista la nota in data 7 giugno 2006 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in V. (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in V. (Potenza), largo Oberdan, n. 26, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Silvana Capriglione, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06086

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti il giorno 6 giugno 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti a causa di assemblea del personale, indetta dalle RSU di sede, è stato chiuso al pubblico il giorno 6 giugno 2007. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3600/APC/07 (14.4) dell'8 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1122/2007 del 13 giugno 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 18 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05915

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 8 giugno 2007, dalle ore 8,00 alle ore 9,00 a causa di un'assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0007355/07 del 6 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 8 giugno 2007, dalle ore 8,00 alle ore 9,00, a causa di un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 19 giugno 2007 prot. n. 2223/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 19 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05911

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Cremona nel giorno 12 giugno 2007, dalle ore 10 alle ore 12, per assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 353/D/ms dell'11 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 12 giugno 2007, dalle ore 10 alle ore 12 per assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 19 giugno 2007, prot. n. 1335/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05912

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Varese, nel giorno 12 giugno 2007, per assemblea sindacale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Varese ha comunicato, con nota n. UP VA/0004614/07 dell'8 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 12 giugno 2007, per assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 18 giugno 2007, prot. n. 2208/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05913

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico, in Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Como, nel giorno 12 giugno 2007, dalle ore 8 alle ore 9 a causa di un assemblea del personale.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Como ha comunicato, con nota n. UP CO/0007487/07 dell'8 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 12 giugno 2007, dalle ore 8 alle ore 9, a causa di un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 18 giugno 2007, prot. n. 2209/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05914

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 luglio 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Palermo

1. A decorrere dall'11 luglio 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Palermo, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 2 luglio 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A06164

DETERMINAZIONE 26 giugno 2007.

Accertamento del periodo di malfunzionamento Server gestione planimetrie dell'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1951, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 7 giugno 2007, prot. 4629, con la quale è stata comunicata che per il giorno 31 maggio, 1° giugno e 4 giugno c.a. c'è stato un mancato funzionamento del Server gestione plani-

metrie dell'Ufficio provinciale di Viterbo e il sistema eliminacode è entrato in funzione nella giornata del 6 giugno alle ore 10 circa;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di malfunzionamento Server gestione planimetrie del sotto indicato Ufficio è accertato come segue: per i giorni 31 maggio 2007, 1º giugno e 4 giugno 2007 nell'Ufficio provinciale di Viterbo - Regione Lazio - Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore regionale: MOLINARI

07A06090

DETERMINAZIONE 26 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Sala visura circoscrizioni RM1 e RM2 dell'Ufficio provinciale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1951, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993; n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art, 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 31 maggio 2007, prot. n. 24828, con la quale è stata comunicata che per il giorno 31 maggio 2007, c'è stato un mancato funzionamento dei servizi dell'Ufficio provinciale di Roma dovuto alla partecipazione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - dalle ore 9 alle ore 11;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento della Sala visura circoscrizioni RM1 e RM2 del sotto indicato Ufficio è accertato come segue: per il giorno 31 maggio 2007, mancato funzionamento della Sala visura circoscrizioni RM1 e RM2 e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Roma - Regione Lazio - Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore regionale: MOLINARI

07A06091

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2007.

Modifica del regolamento del 14 aprile 2005 in materia di gestione collettiva del risparmio.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»);

Visti in particolare i seguenti articoli del TUF:

art. 6, comma 1, lettera *a)*, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento, tra l'altro, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

art. 36, comma 3, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo;

art. 39, comma 3-*bis*, che prevede che la Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale;

Visto il regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'art. 37 del TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento (di seguito D.M.);

Visto in particolare l'art. 16, comma 7, del D.M., che prevede che la Banca d'Italia disciplini i casi in cui i fondi speculativi possano essere istituiti o gestiti solo da società di gestione del risparmio (di seguito SGR) che abbiano come oggetto esclusivo l'istituzione o la gestione di tali fondi;

Visto il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, contenente il Regolamento sulla gestione collettiva (di seguito, «Regolamento»);

Considerata l'esigenza di semplificare le procedure di accesso al mercato dei fondi comuni di investimento;

Valutata l'opportunità di ampliare le possibilità operative delle SGR;

Sentita la Consob;

EMANA

L'unito provvedimento contenente disposizioni volte ad:

ampliare i casi di applicazione dell'istituto dell'approvazione in via generale dei regolamenti di gestione dei fondi comuni di investimento;

eliminare l'obbligo di istituire una SGR specializzata ove si intenda svolgere l'attività di gestione o istituzione di fondi speculativi.

Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

p. *Il Governatore*
Il direttore generale
SACCOMANNI

ALLEGATO

Art. 1.

SGR che gestiscono fondi speculativi

1. Nel Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, paragrafo 2, del Regolamento è eliminato il secondo capoverso.

2. Nel Titolo II, Capitolo I, Sezione VI, paragrafo 4, del Regolamento, il secondo alinea del quarto paragrafo è sostituito con il seguente:

«alla gestione o alla istituzione di singole tipologie di fondi comuni (fondi aperti / fondi chiusi / fondi riservati / fondi speculativi) intenda gestire o istituire altre tipologie di organismi di investimento collettivo. In particolare, le SGR che intendono estendere la propria operatività alla gestione o alla istituzione di fondi speculativi adeguano i presidi operativi interni mediante il rafforzamento delle procedure, delle risorse e degli strumenti in dotazione alle funzioni di controllo interno, risk management e compliance».

3. Nel titolo II, capitolo III, paragrafo 5, del Regolamento sono eliminati il primo capoverso e la relativa nota ([2]).

4. Nel titolo V, capitolo I, sezione III, paragrafo 3, dopo le parole «indica almeno:» è inserito il seguente primo alinea: «nella denominazione del fondo la natura dello stesso («fondo speculativo»);».

Art. 2.

Procedimento di approvazione e di modifica dei regolamenti dei fondi comuni di investimento

1. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, del Regolamento, sono abrogati i capoversi da 3 a 5 relativi ai «Regolamenti semplificati».

2. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione Il, paragrafo 2, del Regolamento, i capoversi 9, 10 e 11, relativi ai Regolamenti approvati in via generale, sono sostituiti come segue:

«Sono approvati in via generale:

I) i regolamenti dei fondi riservati a investitori qualificati ove siano verificate tutte le seguenti condizioni:

le quote possono essere sottoscritte e circolare solo tra gli investitori qualificati previsti dall'art. 1, lettera *h)*, primo, secondo e terzo alinea del D.M., ovvero, se possono essere sottoscritte e circolare anche tra le persone fisiche previste nel quarto alinea del citato art. ([1]), la quota di partecipazione minima deve essere pari ad almeno 500 mila euro;

il regolamento del fondo è redatto secondo uno «schema riconosciuto»;

la SGR ha già istituito un altro fondo comune di investimento;

---

(1) L'art. 1, comma 1, lettera *h)*, del D.M. prevede che per «investitori qualificati» s'intendono le seguenti categorie di soggetti: le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario; i soggetti esteri autorizzati a svolgere, forza della normativa in vigore nel proprio paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti indicati precedentemente; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri entri in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.

II) i regolamenti dei fondi mobiliari aperti redatti secondo lo schema di regolamento semplificato (*cfr.* titolo V, capitolo I, sezione II, paragrafo 1);

III) i regolamenti di fondi mobiliari speculativi, di fondi mobiliari riservati a investitori qualificati e di fondi mobiliari aperti che differiscono dal regolamento di altri fondi già operativi istituiti dalla stessa SGR solo per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese (*cfr.* titolo V, capitolo I, sezione II, paragrafi 3.1 e 3.3), nell'intesa che risultino osservati i criteri generali e le norme stabiliti per tali profili dalla Banca d'Italia.

I regolamenti di cui ai precedenti punti I) e II) che prevedono limitate deroghe rispetto al regolamento semplificato o allo schema riconosciuto, si intendono approvati nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione; il termine di approvazione è fissato in sessanta giorni, qualora le imitate modifiche riguardino i regolamenti di cui al precedente punto III). In tali casi, la domanda di approvazione del regolamento, oltre ai documenti indicati nel recedente paragrafo 1, è corredata anche di un testo del regolamento che evidenzia, in modo analitico, le modifiche apportate al testo.

Nella Parte A «Scheda identificativa» di tutti i regolamenti che si avvalgono dell'approvazione in via generale è inserita la seguente frase: «Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 58/1998 (testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.».

La SGR, entro dieci giorni dalla data della delibera di approvazione del regolamento del fondo, invia alla Banca d'Italia:

il testo del regolamento in formato cartaceo ed elettronico;

la delibera dell'organo amministrativo della SGR di approvazione del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:

i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel titolo V, capitolo I;

ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;

iii) circa la conformità del testo del regolamento approvato in via generale, a seconda dei casi, allo schema riconosciuto, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese);

iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui preveda politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).

Dalla stessa deve altresì risultare che la SGR ha accertato che la banca depositaria è abilitata dalla Banca d'Italia ad assumere l'incarico.»

3. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del Regolamento, sono abrogati i capoversi da 3 a 5 relativi ai «Regolamenti semplificati».

4. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, del Regolamento, i capoversi 9 e 10, relativi alle modifiche dei regolamenti approvate in via generale, sono sostituiti come segue:

«Nel caso di fondi comuni i cui regolamenti sono approvati in via generale, le relative modifiche sono approvate dalla Banca d'Italia:

i) in via generale, se riguardano scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche, nonché regime delle spese (*cfr.* Titolo V, Capitolo I, paragrafi 3.1 e 3.3);

ii) nel termine di trenta giorni, se comportano limitate modifiche, diverse da quelle del precedente alinea, rispetto al regolamento semplificato o allo schema riconosciuto di riferimento; il termine di approvazione è fissato in settanta giorni, qualora le limitate modifiche riguardino regolamenti di cui alla precedente Sezione II, paragrafo 2, capoverso 6, punto III). In tali casi, la domanda di approvazione della modifica del regolamento, oltre ai documenti indicati nel precedente paragrafo 2, è corredata anche di un testo che evidenzia, in modo analitico, le modifiche apportate al regolamento;

iii) nel termine ordinario di tre mesi, nei casi diversi da quelli indicati negli alinea i) e ii).

5. Nel Titolo V, Capitolo II, Sezione III, paragrafo 6, terzo capoverso, del Regolamento, relativo alle modifiche dei regolamenti approvate in via generale:

il primo trattino è sostituito come segue:

«- la delibera dell'organo amministrativo della SGR di modifica del regolamento, nella quale deve risultare l'attestazione dello stesso organo, con il parere dell'organo di controllo:

i) circa la conformità del regolamento ai criteri e al contenuto minimo del regolamento di gestione indicati nel Titolo V, Capitolo I;

ii) della fattispecie per la quale ricorre l'approvazione in via generale;

iii) circa la conformità delle modifiche del testo del regolamento approvate in via generale, a seconda dei casi, allo schema riconosciuto, allo schema di regolamento semplificato o al testo del regolamento di un altro fondo operativo istituito dalla SGR (salvo che per gli aspetti relativi allo scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche nonché regime delle spese);

iv) circa l'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni della SGR rispetto all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione del fondo nel caso in cui le modifiche regolamentari prevedano politiche di investimento significativamente diverse da quelle di altri fondi operativi istituiti dalla SGR (es.: investimento in strumenti finanziari diversi da quelli trattati dalla SGR).

dopo il terzo trattino è aggiunto il seguente:

«- nel caso di sostituzione della banca depositaria, dalla delibera dell'organo amministrativo deve risultare che la SGR ha accertato che la nuova banca depositaria è abilitata dalla Banca d'Italia ad assumere l'incarico.».

Art. 3.

Regolamento semplificato

Nell'Allegato V.1.1, «Schema di regolamento semplificato», sono apportate le seguenti modifiche:

1. prima della locuzione «A) Scheda identificativa» è inserita la seguente frase: «Il presente regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 58/1998 (testo unico della finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.».

2. Nella parte «B) Caratteristiche del prodotto», tra le disposizioni necessarie, il punto 2 «Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione» è riformulato come segue:

«I fondi a capitalizzazione dei proventi inseriscono la seguente locuzione: «il fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.».

I fondi a distribuzione dei proventi inseriscono quanto segue:

«1. Il fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità:

1.1 i proventi oggetto di distribuzione sono costituiti da ... [indicare le componenti della voce «proventi»].

La SGR distribuisce [indicare la periodicità di distribuzione: anno, semestre, ecc.] ai partecipanti almeno il [indicare la percentuale] dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del paragrafo 1.2.

1.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 1.1 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

1.3 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il [indicare il giorno preciso] di ogni [indicare il periodo. Es.. anno, semestre] spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento del rendiconto redatta entro sessanta giorni dalla fine di ogni [inserire la formulazione opportuna in relazione alla periodicità di distribuzione] dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella scheda identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al [indicare il giorno] successivo alla chiusura [indicare il periodo coerente con la periodicità di distribuzione. Es.: anno, semestre] [in alternativa] successivo alla data di approvazione [del rendiconto di gestione o della relazione semestrale].

1.4 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo della banca depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, alla banca depositaria delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti in numerario o secondo le diverse modalità di pagamento indicate dal partecipante, che dovrà in tal caso corrispondere le relative spese.

Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

1.5 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.»

3. Nella parte «B) Caratteristiche del prodotto», sono abrogati il punto 4 delle «disposizioni necessarie» e tutta la parte relativa a «disposizioni eventuali»

4. Nella parte «C) Modalità di funzionamento»:

A) dopo il titolo «I Partecipazione al fondo» è inserito il sottotitolo «I.1 Previsioni generali»;

B) nel punto 5 della sezione «Partecipazione al fondo» la locuzione «entro l'orario indicato nella parte B) Caratteristiche del prodotto» del presente regolamento» è sostituita con «entro [indicare l'orario]»;

C) nel punto 7 della sezione «Partecipazione al fondo», dopo la prima frase, sono eliminate le parole da «Nel caso di richieste» a «Caratteristiche del prodotto».

D) dopo il punto 13 della sezione «Partecipazione al fondo», è inserito il seguente sottotitolo «I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote» e, di seguito, sono aggiunte le seguenti previsioni:

«1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante [indicare solo le modalità di sottoscrizione rilevanti]:

versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a [indicare l'ammontare] euro;

partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;

abbinamento al Servizio [indicare la denominazione], disciplinato nella successiva sezione I.4;

adesione ad operazioni di passaggio tra fondi, disciplinate nella successiva sezione I.5.

2. La sottoscrizione può essere effettuata [indicare solo le modalità rilevanti]:

direttamente presso la SGR;

per il tramite dei soggetti collocatori;

mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

4. [Da inserire solo se rilevante] La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria.

5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante [indicare solo i mezzi di pagamento rilavanti ai fini della sottoscrizione]:

assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;

bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;

carta di credito bancaria e carta di credito di società convenzionata;

vaglia postale;

autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo;

[per i soli fondi indice] conferimento di strumenti finanziari quotati nella composizione che riproduce l'indice in conformità del quale il Fondo investe.

6. [Da inserire solo se rilevante] La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza [indicare la cadenza. Esempio: giornaliera, settimanale], coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo.

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo [indicare l'eventuale denominazione del Piano] che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:

il valore complessivo dell'investimento;

il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;

l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;

l'importo corrispondente a n. [indicare il numero] versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di [indicare il numero] versamenti ed un massimo di [indicare il numero] versamenti.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di [indicare l'importo] euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo RID) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza [indicare la periodicità, trimestrale/semestrale] solo nei [trimestri/semestri] in cui sono effettuati versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:

della durata residua del Piano;

dell'importo unitario dei versamenti successivi;

della cadenza dei versamenti.

Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. [Ove rilevante, inserire] La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

[La seguente sezione va inserita solo se rilevante] I.4 Sottoscrizione delle quote mediante abbinamento al Servizio [indicare denominazione].

1. La sottoscrizione delle quote del fondo può essere realizzata anche mediante abbinamento al Servizio [indicare denominazione].

2. Con l'abbinamento al Servizio [indicare denominazione] si realizza un collegamento funzionale tra il fondo e un conto corrente bancario aperto dal sottoscrittore presso la Banca convenzionata.

3. Tale servizio prevede il conferimento da parte dell'investitore alla Banca convenzionata di un mandato con rappresentanza, in forza del quale, la Banca stessa è tenuta a richiedere alla SGR, secondo le modalità di seguito specificate, l'assegnazione o il rimborso delle quote del Fondo contro addebito o accredito dei relativi corrispettivi sul conto corrente del mandante (o dei mandanti).

All'atto del conferimento del mandato, l'investitore indica la giacenza di conto corrente prescelta (c.d. giacenza media) e successivamente può richiederne alla Banca convenzionata la modifica nei limiti prefissati dalla stessa.

4. In esecuzione al mandato ricevuto la Banca convenzionata provvede a:

richiedere, con cadenza [indicare la cadenza] alla SGR l'investimento in quote del Fondo per un importo pari alla differenza tra il saldo di conto corrente e la giacenza media prescelta. L'ammontare da investire non può comunque essere inferiore a [indicare l'importo] euro. La sottoscrizione viene effettuata sulla base del valore unitario della quota relativo al giorno di valuta riconosciuta dalla Banca convenzionata all'addebito del conto corrente intestato al sottoscrittore, coincidente con la valuta dell'accredito sul conto corrente rubricato al Fondo;

richiedere, con cadenza [indicare la cadenza], alla SGR il rimborso di quote di pertinenza del mandante per un importo che ripristini la giacenza media prescelta. Tale rimborso viene richiesto a condizione che, secondo le scritture contabili della Banca, la giacenza del conto risulti inferiore o pari al [indicare la percentuale o l'importo in valore assoluto] della giacenza media prescelta. Qualora il valore delle quote di pertinenza del mandante risulti inferiore all'importo necessario per ripristinare la giacenza prescelta, la SOR provvede ugualmente al rimborso nei limiti dell'importo corrispondente al predetto valore. L'importo minimo del rimborso non può essere comunque inferiore a [indicare l'importo] euro. Il controvalore del rimborso viene stabilito dalla SGR sulla base del valore unitario delle quote relativo al giorno in cui è pervenuta la richiesta di rimborso alla SGR stessa. Il rimborso totale delle quote non determina la cessazione del Servizio.

5. Il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità in conto.

6. Le quote sottoscritte tramite il servizio di abbinamento al conto corrente sono immesse in apposita rubrica intestata alla Banca convenzionata nel certificato cumulativo di cui alla sezione «II Quote e certificati di partecipazione».

7. La SGR impegna contrattualmente la Banca Convenzionata circa il rispetto delle modalità e dei tempi sopra indicati.

8. Il sottoscrittore ha comunque la facoltà di chiedere in qualunque momento, secondo le modalità previste nella sezione «VI Rimborso delle quote», il rimborso totale o parziale delle proprie quote del fondo.

9. Il sottoscrittore può revocare in ogni momento il mandato alla Banca convenzionata dandone comunicazione nei modi d'uso senza che ciò comporti alcun effetto sul rapporto di partecipazione al Fondo.

10. L'adesione al conto corrente di liquidità costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e non comporta, relativamente alla partecipazione al Fondo, oneri o vincoli a carico del sottoscrittore né altri effetti sulla disciplina del fondo che restano integralmente assoggettati alle previsioni del presente Regolamento.

[La seguente sezione va inserita solo se rilevante] I.5 Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti istituiti all'interno del medesimo fondo(switch).

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi/Comparti della SGR.

2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi/Comparti possono avvenire per richiesta scritta [inserire la frase seguente solo se rilevante] o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità:

il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore [indicare l'ora];

il giorno della sottoscrizione del Fondo/Comparto prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro [indicare un giorno non oltre il quarto giorno successivo a quello di determinazione del rimborso].

E) Nella sezione «V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione», nel punto 1., dopo le parole «ne facciano richiesta» è aggiunto: « Limitatamente ai primi [inserire il numero di giorni] giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a [indicare l'importo] euro.

F) Nella sezione «V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione», dopo il punto 4. è aggiunto il seguente: «5. [Da inserire solo se rilevante] Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo [inserire l'importo avendo presente che il limite massimo è pari allo 0,1 per cento] per cento del valore corretto («soglia di irrilevanza dell'errore»), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

G) dopo il titolo «VI. Rimborso delle quote» è inserito il sottotitolo «VI.1 Previsioni generali»;

H) nel punto 5 della sezione «VI. Rimborso delle quote» la locuzione «entro l'orario indicato nella parte *B)* Caratteristiche del prodotto» del presente regolamento» è sostituita con «entro [indicare l'orario]»;

I) nel punto 7 della sezione «VI. Rimborso delle quote» la locuzione «nella parte *B* («Caratteristiche del prodotto»)» è sostituita con «di seguito» e, dopo le parole «da quelle ordinarie» è aggiunto quanto segue:

«In particolare:

In caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al [indicare la percentuale] del valore complessivo del Fondo e/o a [indicare l'importo] euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono [indicare il numero di giorni] giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi: [indicare alternativamente una delle tre seguenti formulazioni]:

Formulazione n. 1): il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al [indicare un numero di giorni non superiore a 15] giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Formulazione n. 2): il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del [indicare un numero di giorni compatibile con l'obbligo di effettuare il rimborso entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda di rimborso] giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Formulazione n. 3) il valore di rimborso è determinato sulla base di criteri oggettivi preventivamente individuati in via generale dall'organo amministrativo della SGR. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

J) Dopo il punto 10 della sezione «VI. Rimborso delle quote» è aggiunto il seguente sottotitolo «VI.2 Modalità di rimborso delle quote» e, di seguito, sono inserite le seguenti disposizioni:

«1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

contante;

bonifico;

assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto;

[indicare eventuali altri mezzi di pagamento].

2. [Da inserire solo se rilevante] Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:

la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;

le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;

l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a [indicare l'importo] euro, salvo il caso di abbinamento con prodotti collaterali;

l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.

Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte [in alternativa] verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante.

5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il [indicare il giorno] giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.

Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'am-

montare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato [in alternativa] eseguirà il rimborso programmato sino a concorrenza dell'ammontare disponibile.

In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo.

6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

K) Dopo la sezione «VIII. Liquidazione del fondo» è aggiunta la seguente sezione: «[Da inserire solo se rilevante] IX. Società promotrice distinta dal gestore.

1. Società promotrice distinta dal gestore

La [indicare la denominazione] SGR S.p.A. è la Società promotrice del fondo, come indicato nella scheda identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzioni di:

studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito;

espletamento di tutte le procedure organizzative relative al fondo e direzione del procedimento di liquidazione dello stesso;

scelta delle modalità di commercializzazione del fondo, tenuto conto della specifica destinazione dello stesso;

cura dei rapporti con i partecipanti;

gestione dei rapporti con la banca depositaria, i soggetti collocatori e la Società gestore;

ricezione delle domande di sottoscrizione e rimborso delle quote (direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori);

messa a disposizione del pubblico, presso la propria sede (indicata nella Scheda identificativa di cui al presente Regolamento), del rendiconto del fondo e dei prospetti periodici dello stesso;

adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato, [la frase che segue va inserita se rilevante] ad eccezione della pubblicazione relativa al valore unitario delle quote di partecipazione al Fondo;

esecuzione dei pagamenti relativi agli oneri posti a carico del Fondo;

tenuta delle registrazioni contabili riferite ai partecipanti;

nomina della società incaricata della certificazione del rendiconto di gestione e di liquidazione del Fondo;

[inserire eventuali altri compiti].

Per ottenere informazioni e chiedere chiarimenti connessi alla partecipazione al fondo, i partecipanti possono rivolgersi alla Società promotrice, direttamente o tramite i soggetti incaricati del collocamento.

La [inserire denominazione] SGR S.p.A. è la Società gestore del fondo, come indicato nella Scheda identificativa di cui al presente Regolamento. Detta Società assolve alle funzioni di:

studio e analisi dei mercati e degli emittenti;

definizione delle strategie gestionali;

gestione delle attività sui mercati di investimento per la realizzazione della politica di investimento del fondo;

gestione dei rapporti con la banca depositaria e la Società promotrice;

esercizio, nell'interesse dei partecipanti, dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari in cui è investito il Fondo, sempreché tale facoltà non sia espressamente attribuita alla Società promotrice;

esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione;

verifica del rispetto degli obiettivi di investimento del fondo come definiti ai sensi del presente Regolamento e dei limiti posti dalle vigenti disposizioni normative;

[inserire solo se rilevante] back office e tenuta della contabilità del fondo;

[inserire solo se rilevante] calcolo del valore complessivo netto del fondo;

[inserire solo se rilevante] calcolo del valore unitario delle quote del fondo e relativa pubblicazione;

[inserire solo se rilevante] produzione e invio delle segnalazioni di vigilanza;

[inserire solo se rilevante] redazione del rendiconto di gestione del fondo e degli altri prospetti periodici.

[inserire eventuali altri compiti].

Indipendentemente dalla ripartizione dei compiti, la Società promotrice e la Società gestore sono responsabili in solido nei confronti dei partecipanti.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Le SGR possono utilizzare le procedure di approvazione in via generale introdotte con l'art. 2 del presente provvedimento anche per le domande di approvazione di regolamenti di fondi comuni o delle relative modifiche presentate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per avvalersi della menzionata facoltà, le SGR comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia tempestivamente, non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Le modifiche dei regolamenti dei fondi mobiliari aperti esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento volte ad adottare il regolamento semplificato, come modificato dall'art. 3 del presente provvedimento, si intendono approvate secondo le procedure previste dall'art. 2 del presente provvedimento.

07A06083

CONFERENZA UNIFICATA

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2007.

Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 44/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto in particolare l'art. 9, comma 2, lettera *c)* del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto l'art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente un piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», ed in particolare gli articoli 99-108 concernenti le finalità e l'ordinamento della scuola materna;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo al «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche», ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista le legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2005, n. 59 concernente la «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 dicembre 2003, n. 370;

Vista la legge 12 luglio 2006, n. 228, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione»;

Vista la direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2006 del Ministro della pubblica istruzione, emanata il 25 luglio 2006, con particolare riferimento all'obiettivo A4: «Porre in essere gli interventi volti ad assicurare la graduale generalizzazione della scuola dell'infanzia per corrispondere alle diffuse richieste delle famiglie, riducendo o eliminando il fenomeno delle liste di attesa e potenziando, con i Ministeri e con le amministrazioni locali competenti, le risorse professionali e strutturali esistenti»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per l'anno 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 630, concernente l'attivazione di «Progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età», ed il comma 1259, concernente la promozione da parte del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, di una intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido;

Considerata l'opportunità di coordinare gli interventi previsti dalla legge finanziaria, anche anticipando in parte i contenuti della intesa relativa al piano straordinario di intervento delle regioni mediante la sperimentazione di un servizio socio educativo, che consente nell'immediato di rispondere in parte alle pressanti richieste delle famiglie, verificando anche l'adeguatezza del livello di una possibile nuova tipologia di servizio;

Premesso:

— che l'Italia vanta un elevato livello qualitativo dei servizi socio-educativi per la prima e seconda infanzia, caratterizzati dall'asilo nido per il segmento 0-3 anni (legge istitutiva n. 1044 del 6 dicembre 1971) e dalla scuola dell'infanzia per il segmento 3-6 anni (legge istitutiva della scuola materna statale n. 444 del 18 marzo 1968);

— che entrambi i servizi, pur differenziandosi per finalità e metodologia, svolgono una importante funzione educativa: quella del nido d'infanzia riconosciuta nelle pronunce della Corte costituzionale, che attribuisce tale servizio alla competenza legislativa concorrente Stato-regioni; quella della scuola dell'infanzia che nell'ordinamento scolastico è riconosciuto come parte integrante del sistema nazionale di istruzione; e che entrambi rispondono anche ad una diffusa domanda sociale dei genitori, che trova tuttavia risposte difformi sul territorio nazionale;

— che si manifesta una crescente richiesta di servizi socio-educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, che non trova completa risposta nelle attuali strutture degli asili nido e tipologie integrative, stante l'indice di copertura del 9,6% rispetto alla popolazione di riferimento, con situazioni molto differenziate da regione a regione, a fronte dell'obiettivo del 33% posto dall'Unione europea per il 2010;

— che viene riconfermata la priorità dell'obiettivo della generalizzazione della scuola dell'infanzia per i bambini dai tre ai sei anni;

— che la presenza di una rete estesa e qualificata di servizi socio-educativi per la prima infanzia consente di promuovere migliori opportunità di occupazione delle donne, salvaguardando le esigenze di conciliazione dei tempi dedicati al lavoro, alla famiglia, alla propria persona;

— che i commi 630 e 1259 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) consentono di realizzare un primo intervento per il periodo corrispondente all'anno scolastico 2007-2008, mediante l'utilizzo delle risorse dell'anno finanziario 2007, in vista di un più vasto piano di interventi, da definirsi ai sensi delle norme sopracitate;

Vista la proposta di accordo, nel testo pervenuto dal Ministero della pubblica istruzione il 23 maggio 2007 e diramata in pari data, alle regioni ed alle autonomie locali;

Vista una ulteriore proposta di accordo pervenuta in data 30 maggio 2007 dal Ministero della pubblica istruzione e diramata in pari data, che ha recepito le osservazioni formulate dal Ministero della solidarietà sociale;

Considerato che, in sede di riunione tecnica del 30 maggio 2007, i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione hanno depositato una ulteriore proposta di accordo, che ricomprende alcune puntualizzazioni allo stesso, che è stata diramata il successivo 31 maggio;

Rilevato che, nella citata riunione tecnica, non si è trovata una posizione concorde di tutte le regioni, e che è stato chiesto, al contempo, di rinviare la questione alla valutazione politica della Conferenza, anche in ragione di verificare la posizione degli assessori, ad esito della riunione fissata per il giorno 13 giugno 2007;

Vista la nota, del 13 giugno 2007, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha trasmesso una ulteriore proposta di accordo che reca modifiche ai punti 3 e 5 dello stesso, che è stata diramata in pari data, alle regioni ed alle autonomie locali;

Rilevato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, condizionato all'accoglimento delle osservazioni e degli emendamenti contenuti in un documento consegnato in seduta, di seguito elencati:

l'iniziativa, così come definita nella proposta di accordo, ha carattere fortemente sperimentale ed è da considerarsi riferita solo al periodo corrispondente all'anno scolastico 2007-2008, mediante l'utilizzo delle risorse dell'esercizio finanziario 2007, ritenendosi necessaria a regime la condivisione di una procedura che sia rispettosa delle competenze delle regioni in materia. La natura sperimentale dell'intervento va, pertanto, richiamata nei singoli passaggi dello schema di accordo;

con riferimento al punto 9, lettera *a)* dell'accordo, in considerazione delle competenze regionali in materia, si chiede che la cabina di regia del progetto sia caratterizzata da una più specifica pariteticità, mediante l'innalzamento da tre a sei del numero dei rappresentanti regionali; Nello schema di Accordo, inoltre, fra i compiti della cabina di regia, va espressamente prevista l'individuazione dei criteri di attribuzione delle risorse;

si chiede, infine, che l'utilizzo delle risorse per l'attivazione del presente accordo non pregiudichi, comunque, il mantenimento del livello di offerta già attivata sul territorio.

Rilevato che l'ANCI, anche a nome dell'UPI, al fine di favorire l'immediata attuazione dell'accordo - pur ribadendo di ritenere più opportuno che la cabina di regia, di cui al punto 9) dello stesso accordo, sia composta da un numero di rappresentanti dell'ANCI pari a quelli delle altre componenti istituzionali, in considerazione del ruolo che i comuni svolgeranno nella fase attuativa e delle risorse che gli stessi comuni destineranno alla concreta realizzazione del medesimo accordo - ha acconsentito al perfezionamento dello stesso ed ha manifestato l'interesse ad iniziare quanto prima la sperimentazione, per realizzare l'espansione della rete degli asili nido e la completa generalizzazione della scuola di infanzia;

Rilevato altresì l'avviso favorevole dell'UNCEM al perfezionamento dell'accordo in esame;

Rilevato che, il Governo ha convenuto sul richiamo alla natura sperimentale nei singoli punti dell'accordo, proponendo di aggiungere allo stesso, un punto 15) che precisa che la valenza dell'accordo è riferita all'anno scolastico 2007/2008;

Rilevato che il Governo ha altresì accolto la richiesta delle regioni relativa all'innalzamento da tre a sei del numero dei rappresentanti regionali, di cui al punto 9, lettera *a)* dell'accordo;

Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; dei comuni, delle province e delle Comunità montane;

Sancisce il seguente accordo

tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e Comunità montane nei termini sottoindicati:

1) di avviare in via sperimentale, laddove sussistano le condizioni, a partire dal settembre 2007 un'offerta educativa rivolta ai bambini dai due ai tre anni, per poter soddisfare le crescenti richieste espresse dalle famiglie, sulla base di quanto indicato nell'art. 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006. La nuova offerta, denominata «Sezioni sperimentali aggregate alle scuole dell'infanzia», da intendersi come servizi socio-educativi integrativi alle attuali strutture dei nidi e delle scuole dell'infanzia, contribuisce a diffondere una cultura dell'infanzia attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa ed anche sulla base delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà, volte a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia;

2) di impegnarsi ad istituire a partire dal prossimo anno scolastico una nuova offerta attraverso il concorso dello Stato, dei comuni, del sistema privato pari-

tario, potenzialmente rivolta ad una fascia di utenti di circa 15-20 mila bambini, ispirata a criteri di qualità pedagogica e di flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative, comunque rispettosi della particolare fascia di età cui si rivolge. L'iniziativa si qualifica come progetto di sperimentazione annuale di carattere nazionale, in forte collaborazione con le regioni ed i comuni;

3) di accogliere in «Sezioni sperimentali aggregate» bambini di età omogenea compresa tra i due ed i tre anni di età, in locali adeguati e con strutture idonee (all'interno delle scuole dell'infanzia e degli asili nido), con personale educativo fornito di specifica preparazione. Tali sezioni possono essere realizzate in tempi ragionevolmente rapidi, ottimizzando l'utilizzo di risorse già disponibili, in tal modo riducendo i costi del servizio educativo ed il correlato contributo delle famiglie;

4) di riconoscere che le nuove tipologie di servizi integrativi costituiscono una risposta di carattere sperimentale alla domanda sociale ed educativa per la fascia di età 2-3 anni, in quanto non modificano l'attuale quadro ordinamentale dei servizi 0-6 anni, rimanendo confermato il duplice obiettivo di:

a) una completa generalizzazione della scuola dell'infanzia;

b) una progressiva estensione del servizio degli asili nido (e di nuovi servizi socio-educativi territoriali di carattere integrativo), anche attraverso la erogazione di finanziamenti statali.

Il servizio integrativo, denominato «Sezioni primavera o ponte», sarà gestito dal pluralismo istituzionale che caratterizza il settore e nella valorizzazione del principio di sussidiarietà, ferma restando la responsabilità pubblica di regolare e verificare il livello qualitativo dei servizi socioeducativi offerti nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente in materia.

5) di indicare, alla luce delle migliori esperienze realizzate fino a questo momento, alcuni criteri di qualità per la sperimentazione della nuova offerta, a valere in assenza di specifica normativa regionale e cioè:

— la presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);

— l'allestimento con arredi, materiali, macrostrutture, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;

— un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un orario prolungato (fino a 8/9 ore);

— una dimensione contenuta del gruppo «omogeneo» di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato;

— un rapporto numerico insegnanti-bambini definito nel rispetto delle leggi regionali vigenti, che orientativamente non dovrebbe essere superiore a 1:10, comunque tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo, delle caratteristiche del progetto educativo; con adeguata presenza di personale ausiliario qualificato;

— la predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;

— l'allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

6) di riconoscere nel comune il soggetto «regolatore» dell'offerta educativa sperimentale, nel quadro di una programmazione e normazione regionale. L'avvio di sezioni aggregate «primavera o ponte» avviene sulla base di una richiesta del soggetto gestore che dovrà acquisire il preventivo parere vincolante del comune competente, nel caso in cui siano richiesti servizi di competenza degli enti locali o misure di sostegno aggiuntive alle risorse messe a disposizione dallo Stato, fatte salve le eventuali norme che prevedano autorizzazioni nella materia.

Ulteriori forme di collaborazione tra comuni, amministrazione scolastica statale e scuole paritarie possono essere definite mediante specifiche intese locali (e/o apposite convenzioni), per l'arricchimento dell'offerta formativa in ottica sperimentale e per favorire la continuità tra i diversi servizi socio-educativi per l'infanzia;

7) di prendere atto dell'impegno dello Stato a contribuire alla realizzazione della nuova offerta formativa sperimentale, con un sostegno finanziario per ogni sezione primavera istituita dai soggetti gestori a partire dal 1° settembre 2007, quantificabile in 25.000 euro per sezioni funzionanti fino a 6 ore e di 30.000 euro per sezioni funzionanti oltre le 6 ore, entro il limite dei seguenti finanziamenti:

a) 10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma 634 della legge n. 296 del 2006;

b) 9.783.656 euro messi a disposizione dal Ministero della solidarietà sociale, vincolati dalla rifunzionalizzazione, attraverso opportuno provvedimento legislativo, dei finanziamenti già destinati ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro, ex art. 91, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003);

c) 10 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle politiche per la famiglia (art. 1, comma 1259, legge 23 dicembre 2007, n. 296), finalizzati in particolare al miglioramento ambientale, agli arredi, al materiale ludico;

8) di convenire che la contribuzione richiesta alle famiglie che usufruiscono del nuovo servizio educativo integrativo dovrà essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste per la frequenza della scuola dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia, avuto riguardo alle particolari esigenze della fascia di età (igiene personale, alimentazione, cura, risposo, pulizia dei locali, ecc.). Le rette saranno di norma incamerate dai soggetti gestori e/o dai comuni che forniscono i servizi di supporto e potranno essere rapportate agli indicatori socio-economici in uso. Dal calcolo dei costi per la definizione delle rette dovranno essere detratti i contributi statali;

9) di affidare lo sviluppo e la valutazione dell'iniziativa sperimentale:

a) a livello nazionale, ad un gruppo paritetico, da attivarsi in sede di Conferenza unificata, composto da sei rappresentanti dei Ministeri che contribuiscono all'iniziativa (Pubblica istruzione, Politiche per la famiglia, solidarietà sociale), da sei rappresentanti delle regioni e da tre rappresentanti dei comuni. Il gruppo, che si caratterizza quale cabina di regia del progetto nazionale, potrà avvalersi delle competenze tecniche messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, anche in relazione alla individuazione delle priorità degli interventi finanziari;

b) a livello regionale, ad un tavolo di confronto, sulla base delle modalità definite dalle singole regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza;

c) a livello comunale, ad un tavolo di confronto, sulla base delle modalità definite dai comuni, ai fini di uno svolgimento concordato dei compiti di cui al comma 6;

10) di fornire ogni utile informazione agli utenti, al fine di offrire le massime opportunità di fruizione dei servizi socio-educativi tra 0 e 6 anni (asili nido, nuovi servizi territoriali, sezioni sperimentali «primavera o ponte», scuole dell'infanzia); in particolare di concordare modalità coordinate per le iscrizioni, per la gestione delle eventuali liste d'attesa, per la programmazione dell'offerta di servizi socio-educativi nel territorio di competenza. Le iniziative saranno assunte nel rispetto delle autonomie dei diversi soggetti interessati;

11) di conferire all'iniziativa una forte valenza perequativa, in grado di far fronte alla domanda inevasa di servizi socio-educativi espressa dalle famiglie e di promuovere l'attivazione di nuovi servizi in territori che ne sono sprovvisti;

12) in relazione all'urgenza di predisporre le condizioni anche finanziarie per l'avvio graduale della sperimentazione fin dal prossimo anno scolastico 2007-2008, si conviene che l'assegnazione dei fondi statali disponibili, in relazione all'esercizio finanziario 2007, sia disposta dal Ministero della pubblica istruzione, al quale saranno trasferite le somma di cui al punto 7 di pertinenza del Ministro delle politiche per la famiglia e quelle del Fondo di rotazione ex art. 91, legge n. 289 del 2002, opportunamente rifunzionalizzate con provvedimento legislativo, di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale;

13) sulla necessità di definire la seguente procedura per la raccolta e la valutazione delle domande, al fine di assicurare il tempestivo avvio della sperimentazione, prevedendo che:

a) le domande, istruite ai sensi del punto 6 e secondo le modalità che saranno indicate con nota del Ministero della pubblica istruzione, dovranno essere presentate dai soggetti gestori agli uffici scolastici provinciali, entro il 30 giugno 2007;

b) gli uffici scolastici provinciali immediatamente le trasferiranno all'ufficio scolastico regionale che, in accordo con la regione e una rappresentanza dell'ANCI regionale, accerta il possesso dei requisiti, tra cui primario ed essenziale è la condizione di immediata fattibilità;

c) i sopraccitati soggetti definiscono un ordine di priorità dei progetti pervenuti, facendo riferimento, tra l'altro, alla domanda espressa, a quella inevasa e alla caratteristiche e alla consistenza della rete dei servizi 0-6 presente sul territorio.

d) le sopraccitatae operazioni devono essere compiute entro il 20 luglio 2007 con l'invio al gruppo paritetico di cui al punto 9 degli elenchi contenenti i progetti ordinati secondo le priorità individuate. In caso di mancata istruttoria entro tale data, l'ufficio scolastico regionale provvede ad inviare al succitato gruppo paritetico tutta la documentazione pervenuta dagli uffici scolastici provinciali;

e) il gruppo paritetico nazionale raccoglie tutto il materiale pervenuto e assegna le risorse; in caso di domande eccedenti la possibilità di finanziamento stabilisce un ulteriore ordine di priorità, sulla base di criteri preventivamente definiti, tra cui quello della perequazione territoriale. Tali determinazioni devono pervenire entro il 31 luglio 2007;

f) a seguito delle determinazioni del gruppo paritetico nazionale il Ministero della pubblica istruzione immediatamente provvede a informare i soggetti gestori dell'accoglimento e del mancato accoglimento della domanda.

14) Nel caso in cui i soggetti destinatari non impegnino le risorse entro l'anno scolastico 2007-2008, le stesse saranno rassegnate per le medesime finalità, sulla base dei criteri definiti dal gruppo paritetico, di cui al punto 9.

15) Il presente accordo ha efficacia per l'anno scolastico 2007/2008.

Roma, 14 giugno 2007

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

07A05916

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2007.

Intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, attuativa dell'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi educativi al finanziamento dell'accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini da due a tre anni, a norma dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 48/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 giugno 2007;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante le «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1004, concernente un piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», ed in particolare gli articoli 99-108, concernenti le finalità e l'ordinamento della scuola materna;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, relativo al «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista le legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2005, n. 59, concernente la «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 dicembre 2003, n. 370;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per l'anno 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 630, concernente l'attivazione di «progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età»;

Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 1259, concernente la promozione da parte del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, di una intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei criteri sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido;

Rilevato che il Ministro delle politiche per la famiglia, ha trasmesso l'intesa in argomento, con nota pervenuta in data 23 maggio 2007, diramata in pari data alle amministrazioni territoriali;

Atteso che, in data 30 maggio 2007, è stata diramata una nuova bozza di intesa, pervenuta in pari data, da parte del Ministro per le politiche della famiglia;

Considerata l'opportunità di provvedere al coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, al fine di far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa, e dal comma 1259, che prevede che il Ministro per le politiche della famiglia promuove una intesa in sede di Conferenza unificata ai fini del riparto della somma di 100 milioni di euro;

Considerata la necessità e l'urgenza di consentire un tempestivo avvio degli interventi volti a corrispondere alla pressante domanda di servizi socio-educativi per la prima infanzia, a tutt'oggi in larga parte insoddisfatta;

Considerata l'urgenza derivante dalla necessità di mettere in atto tutte le azioni necessarie a consentire l'avvio delle nuove sezioni a decorrere dal 1° settembre 2007;

Considerato che l'offerta sperimentale di servizi socio-educativi realizzata a norma del comma 630 potrà contribuire a definire i livelli essenziali delle prestazioni ed essere valutata dalle regioni ai fini della promozione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi previsto dal comma 1259;

Considerato che, a norma del comma 1260 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministro delle politiche per la famiglia può destinare parte delle risorse di cui al fondo previsto dal comma 1250 al finanziamento dello sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi;

Considerato, altresì, che l'Accordo del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della solidarietà sociale, con le regioni e gli enti locali, sancito in concomitanza con la presente intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 296 del 2006, consente di portare risorse aggiuntive al finanziamento dei servizi socio-educativi, sia pure in forma di iniziativa sperimentale;

Considerato che le regioni, per tutte le motivazioni indicate nell'Accordo da ultimo richiamato, ritengono di condividere l'iniziativa dell'istituzione delle cosiddette Sezioni primavera;

Viste le risultanze della riunione tecnica del 30 maggio 2007 durante la quale le regioni hanno espresso condivisione a nome del coordinamento delle politiche sociali, che è in capo alla regione Veneto, nella riformulazione del testo diramato in data 30 maggio 2007, congiuntamento agli enti locali;

Considerati gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le autonomie locali hanno espresso il proprio assenso sullo schema di intesa in argomento;

Sancisce la seguente intesa:

L'Accordo di pari data per l'istituzione delle cosiddette Sezioni primavera, a norma dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziato, per la parte relativa al Ministro delle politiche per la famiglia, con la somma di euro 10 milioni, tratti dal Fondo di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006.

Roma, 14 giugno 2007

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

07A05917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 luglio 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge iniziativa popolare dal titolo: «Agenzia nazionale per la sicurezza stradale e per l'assistenza alle vittime della strada».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il signor Giuseppe Guccione, viale Ostiense, 131/l scala B1, piano III - Roma - tel. 0657118613.

07A06216

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE PER IL PARLAMENTO EUROPEO

Comunicato concernente la nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 4 luglio 2007, a seguito dell'opzione per la carica di sindaco dell'on. Marta Vincenzi eletta nella circoscrizione 1ª Italia nord-occidentale ha proclamato eletto l'on. Francesco Ferrari primo dei non eletti nella stessa lista e circoscrizione.

07A06167

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 giugno 2007

Dollaro USA	1,3438
Yen	164,69
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5837
Corona ceca	28,648
Corona danese	7,4423
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67295
Fiorino ungherese	247,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8030
Nuovo leu romeno	3,1695
Corona svedese	9,2815
Corona slovacca	33,956
Franco svizzero	1,6520
Corona islandese	84,64

Corona norvegese	7,9725
Kuna croata	7,3024
Rublo russo	34,7330
Nuova lira turca	1,7886
Dollaro australiano	1,5965
Dollaro canadese	1,4384
Yuan cinese	10,2381
Dollaro di Hong Kong	10,5025
Rupia indonesiana	12272,93
Won sudcoreano	1246,78
Ringgit malese	4,6805
Dollaro neozelandese	1,7627
Peso filippino	62,554
Dollaro di Singapore	2,0671
Baht tailandese	42,834
Rand sudafricano	9,6737

Cambi del giorno 28 giugno 2007

Dollaro USA	1,3467
Yen	165,61
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5837
Corona ceca	28,633
Corona danese	7,4425
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67215
Fiorino ungherese	247,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7820
Nuovo leu romeno	3,1666
Corona svedese	9,2415
Corona slovacca	33,832
Franco svizzero	1,6544
Corona islandese	84,10
Corona norvegese	7,9520
Kuna croata	7,3042
Rublo russo	34,7420
Nuova lira turca	1,7796
Dollaro australiano	1,5918
Dollaro canadese	1,4293
Yuan cinese	10,2553
Dollaro di Hong Kong	10,5264
Rupia indonesiana	12224,67
Won sudcoreano	1248,19
Ringgit malese	4,6683
Dollaro neozelandese	1,7513
Peso filippino	62,420
Dollaro di Singapore	2,0649
Baht tailandese	42,859
Rand sudafricano	9,5720

Cambi del giorno 29 giugno 2007

Dollaro USA	1,3505
Yen	166,63
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5837
Corona ceca	28,718
Corona danese	7,4422
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67400
Fiorino ungherese	246,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7677
Nuovo leu romeno	3,1340
Corona svedese	9,2525
Corona slovacca	33,635
Franco svizzero	1,6553
Corona islandese	84,26
Corona norvegese	7,9725
Kuna croata	7,3035
Rublo russo	34,8070
Nuova lira turca	1,7740
Dollaro australiano	1,5885
Dollaro canadese	1,4245
Yuan cinese	10,2816
Dollaro di Hong Kong	10,5569
Rupia indonesiana	12201,77
Won sudcoreano	1247,73
Ringgit malese	4,6626
Dollaro neozelandese	1,7502
Peso filippino	62,461
Dollaro di Singapore	2,0664
Baht tailandese	42,615
Rand sudafricano	9,5531

Cambi del giorno 2 luglio 2007

Dollaro USA	1,3588
Yen	166,66
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5838
Corona ceca	28,737
Corona danese	7,4410
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67565
Fiorino ungherese	245,51
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7571
Nuovo leu romeno	3,1130
Corona svedese	9,2655
Corona slovacca	33,561
Franco svizzero	1,6490
Corona islandese	84,08
Corona norvegese	7,9690
Kuna croata	7,2995
Rublo russo	34,9150
Nuova lira turca	1,7721
Dollaro australiano	1,5859
Dollaro canadese	1,4395
Yuan cinese	10,3333
Dollaro di Hong Kong	10,6216
Rupia indonesiana	12246,86
Won sudcoreano	1252,34
Ringgit malese	4,6668
Dollaro neozelandese	1,7446
Peso filippino	62,437
Dollaro di Singapore	2,0724
Baht tailandese	43,264
Rand sudafricano	9,5323

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A06074 - 07A06168 - 07A06169 - 07A06170

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Salate von der insel Reichenau», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - serie C n. 135 del 19 giugno 2007, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Associazione Reichenau-Gemüse eG, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei prodotti ortofrutticoli e cereali, tal quali o trasformati, denominato «Salate von der insel Reichenau».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A05899

Domanda di modificazione della denominazione «Queijo Serra da Estrela», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - serie C n. 127 dell'8 maggio 2007, la domanda di modifica quale denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dalla Estrelacoop - Coop. Produtores de Queijo Serra da Estrela, CRL, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei formaggi, denominato «Queijo Serra da Estrela».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A05900

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Asacol»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1302 del 12 giugno 2007

Medicinale: ASACOL.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi n. 2 - 20129 Milano - codice fiscale n. 00752450155.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026416014 - «400 mg compresse rivestite» 30 compresse (sospesa), varia in: A.I.C. n. 026416014 - «400 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 026416026 - «400 mg compresse rivestite» 50 compresse, varia in: A.I.C. n. 026416026 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse);

A.I.C. n. 026416091 - «2 g granulato per sospensione rettale» 10 buste (sospesa), varia in: A.I.C. n. 026416091 - «2 g granulato per sospensione rettale» 10 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 026416216 - «2 g schiuma rettale» contenitore monodose, varia in: A.I.C. n. 026416216 - «2 g schiuma rettale» 7 contenitori monodose;

A.I.C. n. 026416230 - «4 g schiuma rettale» contenitore monodose, varia in: A.I.C. n. 026416230 - «4 g schiuma rettale» 7 contenitori monodose;

A.I.C. n. 026416242 - «800 mg compresse rivestite» 24 compresse, varia in: A.I.C. n. 026416242 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 026416255 - «400 mg capsule a rilascio modificato» 50 capsule a rilascio modificato, varia in: A.I.C. n. 026416255 - «400 mg capsule a rilascio modificato» 50 capsule;

A.I.C. n. 026416267 - «1 g schiuma rettale» 1 contenitore sottopressione da 14 g + 7 cannule (sospesa), varia in: A.I.C. n. 026416267 - «1 g schiuma rettale» 1 contenitore da 14 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 026416279 - «1 g schiuma rettale» 2 contenitori sottopressione da 14 g + 14 cannule (sospesa), varia in: A.I.C. n. 026416279 - «1 g schiuma rettale» 2 contenitori da 14 dosi (sospesa);

A.I.C. n. 026416281 - «800 mg compresse gastroresistenti» 64 compresse gastroresistenti, varia in: A.I.C. n. 026416281 - «800 mg compresse gastroresistenti» 64 compresse;

A.I.C. n. 026416293 - «800 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse gastroresistenti (sospesa), varia in: A.I.C. n. 026416293 - «800 mg compresse gastroresistenti» 96 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A05991

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Persantin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1304 del 12 giugno 2007

Medicinale: PERSANTIN.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in loc. Prulli n. 103/C - 50066 Reggello (Firenze), codice fiscale n. 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

per la confezione «25 mg» e «75 mg compresse rivestite»: come terapia aggiuntiva nel trattamento orale anticoagulante per la prevenzione della embolia da trombi associata alle protesi meccaniche valvolari cardiache;

per la confezione «200 mg capsule rigide a rilascio modificato»: come terapia aggiuntiva nel trattamento orale anticoagulante per la prevenzione della embolia da trombi associata alle protesi meccaniche valvolari cardiache. Nella prevenzione secondaria dell'ictus ischemico e degli attacchi ischemici transitori, da solo o in associazione con acido acetilsalicilico,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 016521015 - «25 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 016521039 - «75 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 016521054 - «200 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05992

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Haes-Steril»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1317 del 12 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: HAES-STERIL, anche nelle forme e confezioni: «6 g/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml; «6 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml; «10 g/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml; «10 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio in 61346 Bad Homburg (Germania), Else-Kröner-Strasse 1.

Confezioni:

«6 g/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 032247215 (in base 10), 0YS3FH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61169 Friedberg (Germania), Pfingstweide, 53 (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: poli (O-2 idrossietil) amido 60 g; sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua p.p.i. 957 ml; acido cloridrico in quantità compresa tra 0,00001 MI e 0,13 MI; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,00001 mg e 0,4 mg;

«6 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml - A.I.C. n. 032247227 (in base 10), 0YS3FV (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61169 Friedberg (Germania), Pfingstweide, 53 (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: poli (O-2 idrossietil) amido 60 g; sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua p.p.i. 957 ml; acido cloridrico in quantità compresa tra 0,00001 MI e 0,13 MI; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,00001 mg e 0,4 mg;

«10 g/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 032247239 (in base 10) 0YS3G7 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61169 Friedberg (Germania), Pfingstweide, 53 (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: poli (O-2 idrossietil) amido 100 g; sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua p.p.i. 933 ml; acido cloridrico in quantità compresa tra 0,00001 MI e 0,13 MI; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,00001 mg e 0,4 mg;

«10 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml - A.I.C. n. 032247241 (in base 10) 0YS3G9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61169 Friedberg (Germania), Pfingstweide, 53 (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: poli (O-2 idrossietil) amido 100 g; sodio cloruro 9 g;

eccipienti: acqua p.p.i. 933 ml; acido cloridrico in quantità compresa tra 0,00001 MI e 0,13 MI; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,00001 mg e 0,4 mg;

Indicazioni terapeutiche: per le confezioni: «6 g/100 ml soluzione per infusione»: terapia e profilassi della ipovolemia e dello shock (terapia di sostituzione di volume) in rapporto a: interventi chirurgici (shock chirurgico). Traumi (shock traumatico). Infezioni (shock settico). Ustioni (shock da ustione).

Diluizione terapeutica del sangue (emodiluizione).

Riduzione del fabbisogno di sangue da donatore durante operazioni chirurgiche, ad esempio emodiluizione normovolemica acuta (ENA).

Per le confezioni: «10 g/100 ml soluzione per infusione»: terapia e profilassi della ipovolemia e dello shock (terapia di sostituzione di volume) in rapporto a: interventi chirurgici (shock chirurgico). Traumi (shock traumatico). Infezioni (shock settico). Ustioni (shock da ustione).

Diluizione terapeutica del sangue (emodiluizione).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

A.I.C. n. 032247215 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml;

classe: «C»;

A.I.C. n. 032247227 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml;

classe: «C»;

A.I.C. n. 032247239 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml;

classe: «C»;

A.I.C. n. 032247241 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml;

classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 032247215 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 032247227 - «6 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 032247239 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 30 sacche freeflex da 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 032247241 - «10 g/100 ml soluzione per infusione» 20 sacche freeflex da 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05993

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ringer Lattato Bieffe Medital»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1318 del 12 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RINGER LATTATO BIEFFE MEDITAL, nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml; «soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml; «soluzione per infusione» 12 sacche clear-flex 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Bieffe Medital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nuova Provinciale, 23034 Grosotto (Sondrio), Italia, codice fiscale n. 09887560150.

Confezioni:

«soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030939185 (in base 10) 0XJ61K (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a., 23034 Grosotto (Sondrio) - (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a., 35127 Padova (Italia), corso Spagna n. 2 (confezionamento secondario).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: acido lattico 2,6 g; sodio idrossido 1,17 g; sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,4 g; calcio cloruro 0,27 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml - A.I.C. n. 030939197 (in base 10) 0XJ61X (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a., 23034 Grosotto (Sondrio) - (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a., 35127 Padova (Italia), corso Spagna n. 2 (confezionamento secondario); Bieffe Medital S.A., 22666 Sabinanigo (Spagna) (produzione completa).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: acido lattico 2,6 g; sodio idrossido 1,17 g; sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,4 g; calcio cloruro 0,27 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

«soluzione per infusione» 12 sacche clear-flex 1000 ml - A.I.C. n. 030939209 (in base 10) 0XJ629 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bieffe Medital S.p.a., 23034 Grosotto (Sondrio) - (Italia), via Nuova Provinciale (produzione completa); Baxter S.p.a., 35127 Padova (Italia), corso Spagna n. 2 (confezionamento secondario); Bieffe Medital S.A., 22666 Sabinanigo (Spagna) (produzione completa).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: acido lattico 2,6 g; sodio idrossido 1,17 g; sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,4 g; calcio cloruro 0,27 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi o moderati, ma non gravi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 030939185 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml, classe: «C»;

A.I.C. n. 030939197 - «soluzione per infusione» 20 sacche clear-flex 500 ml, classe: «C»;

A.I.C. n. 030939209 - «soluzione per infusione» 12 sacche clear-flex 1000 ml, classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 030939185 - «soluzione per infusione « 20 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030939197 - «soluzione per infusione « 20 sacche clear-flex 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 030939209 - «soluzione per infusione « 12 sacche clear-flex 1000 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05994

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica reidratante con glucosio e calcio gluconato FKI».

Estratto determinazione A.I.C./N/ n. 1319 del 12 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO E CALCIO GLUCONATO FKI, anche nella forma e confezione: «soluzione per infusione» 12 sacche flessibili 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala (Verona), Italia, codice fiscale n. 03524050238.

Confezione: «soluzione per infusione» 12 sacche flessibili 1000 ml - A.I.C. n. 031379098 (in base 10) 0XXMNU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Pierrel Medical Care S.p.a. - 85050 Tito Scalo (Potenza), zona industriale (tutte le fasi).

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: sodio cloruro 3,38 g; potassio acetato 1,96 g; potassio fosfato bibasico 0,69 g; magnesio solfato eptaidrato 0,98 g; calcio gluconato moinodrato 0,71 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi ed elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 031379098 - «soluzione per infusione» 12 sacche flessibili 1000 ml; classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031379098 - «soluzione per infusione» 12 sacche flessibili 1000 - ml OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Adeguamento standard Terms.

La denominazione delle confezioni già registrate è modificata come di seguito indicato:

A.I.C. n. 031379011 - flacone 100 ml, varia in «soluzione per infusione» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 031379023 - flacone 250 ml, varia in «soluzione per infusione» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 031379035 - flacone 500 ml, varia in «soluzione per infusione» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 031379047 - flacone 1000 ml, varia in «soluzione per infusione» flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 031379050 - «III» sacca flessibile 500 ml, varia in «soluzione per infusione» sacca flessibile da 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031379062 - «III» sacca flessibile 1000 ml, varia in «soluzione per infusione» sacca flessibile da 1000 ml;

A.I.C. n. 031379074 - «III» contenitore rigido plastica 500 ml, varia in «soluzione per infusione» flacone di plastica da 500 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031379086 - «III» contenitore rigido plastica 1000 ml, varia in «soluzione per infusione» flacone di plastica da 1000 ml (sospesa).

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni: «III» sacca flessibile 500 ml (A.I.C. n. 031379050); «III» contenitore rigido plastica 500 ml (A.I.C. n. 031379074) e «III» contenitore rigido plastica 1000 ml (A.I.C. n. 031379 086), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A05995

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo Etrusca Salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Salerno, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 29 maggio 2007, ha nominato, in sostituzione della dott.ssa Isabella Nuccitelli, la dott.ssa Adriana Petti componente il Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo Etrusca Salernitana - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 4 settembre 1998.

07A06079

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Cominvest Sim - Società di intermediazione mobiliare per azioni, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 29 maggio 2007, ha nominato, in sostituzione della dott.ssa Isabella Nuccitelli, il dott. Fabio Pignataro componente il Comitato di sorveglianza della Cominvest Sim - Società di intermediazione mobiliare per azioni, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 giugno 1999.

07A06080

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della European Securities SIM S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 29 maggio 2007, ha nominato, in sostituzione della dott.ssa Isabella Nuccitelli, il dott. Francesco Novelli componente il Comitato di sorveglianza della European Securities SIM S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 20 aprile 2001.

07A06081

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Profit società di intermediazione mobiliare S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 29 maggio 2007, ha nominato, in sostituzione del prof. avv. Luca Enriques, il dott. Fabio Salina componente il Comitato di sorveglianza della «Profit società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 18 dicembre 2006.

07A06082

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-155) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00